

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
ALBONI: Applicazione norme della legge sugli invalidi civili (4-02616) . . . . .	968	MARINO: Ricorso dipendenti ufficio tecnico erariale di Agrigento (4-02415) . . . . . 979
ALESI: Disciplina della lavorazione e commercio degli sfarinati, pane e pasta alimentari (4-02893) . . . . .	968	MAULINI: Sistemazione stazione ferroviaria di Omegna (Novara) (4-02248) . . . . . 981
ALESSANDRINI: Restituzione diritti sui prodotti ortofrutticoli esportati nel 1968 (4-02328) . . . . .	968	MILANI: Potenziamento parco autolinee nella provincia di Bergamo (4-02478) . . . . . 981
ALESSI: Collegamenti aerei per l'isola di Lampedusa (Agrigento) (4-02498) . . . . .	969	NICCOLAI CESARENO: Repressione caccia di frodo (4-02402) . . . . . 982
ARMANI: Restituzioni all'esportazione di taluni tipi di formaggio (4-02572) . . . . .	969	NICCOLAI GIUSEPPE: Comportamento del presidente dell'ordine degli avvocati di Livorno (3-00528, già orale) . . . . . 982
BELGI: Reintegro del grano sulle esportazioni di paste alimentari (4-00890) . . . . .	970	NICCOLAI GIUSEPPE: Ritenute salariali al personale finanziario per sciopero (4-01166) . . . . . 983
BIAMONTE: Edificio per gli uffici finanziari di Salerno (4-02151) . . . . .	972	NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla costruzione di un ospedale pediatrico tra Forte dei Marmi (Lucca) e Massa (4-01189) . . . . . 983
BRANDI: Edificio per gli uffici finanziari di Salerno (4-02284) . . . . .	973	NICCOLAI GIUSEPPE: Ventilata demolizione del teatro dei Concordi di Campiglia Marittima (Livorno) (4-01206) . . . . . 984
CATELLA: Incidenti al Congresso nazionale di medicina del lavoro (4-02063) . . . . .	973	NICCOLAI GIUSEPPE: Fucilazione dello jugoslavo Ivan Jelic (4-02799) . . . . . 985
d'AQUINO: Erogazione di acqua inquinata in San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina) (4-01465) . . . . .	974	NICCOLAI GIUSEPPE: Presidenza della Confederazione generale greca del lavoro (4-02919) . . . . . 985
DELFINO: Supplenze annuali agli insegnanti di educazione fisica (4-02728) . . . . .	975	PAGLIARANI: Elettrificazione rurale in Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) (4-01774) . . . . . 985
FASOLI: Cessione dello stabilimento elettrodomestici San Giorgio di La Spezia (4-02765) . . . . .	976	PAPA: Corsi ad ordinamento speciale degli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (4-02488) . . . . . 986
FIUMANÒ: Iscrizione di Granato Battista al magistero G. Cuomo di Salerno (4-00931) . . . . .	976	PASCARIELLO: Graduatorie provinciali per i comandi negli istituti superiori (4-01695) . . . . . 987
FRANCHI: Comunicazioni ferroviarie pomeridiane Udine-Trieste (4-02898) . . . . .	977	PEZZINO: Concorso alla direzione sanitaria del consorzio antitubercolare di Catania (4-01920) . . . . . 987
FRASCA: Provvedimenti straordinari per la Calabria (4-02013) . . . . .	977	PIRASTU: Promozione ad appuntato di agenti di pubblica sicurezza (4-02421) . . . . . 988
FRASCA: Potenziamento linea ferroviaria Jonica (4-02888) . . . . .	978	RAUSA: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Lecce (4-02276) . . . . . 988
IANNIELLO: Assunzioni nell'Alfa-sud di Napoli e Pomigliano d'Arco (4-02638) . . . . .	978	Tocco: Nucleo di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero (4-02261) . . . . . 988
MACCHIAVELLI: Cessione dello stabilimento elettrodomestici San Giorgio di La Spezia (4-02709) . . . . .	979	

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969

	PAG.
URSO: Produzione di sigarette nazionali esportazione con filtro presso la manifattura tabacchi di Lecce (4-02690) . . .	989
URSO: Uso di estrogeni nell'allevamento di bovini (4-03004) . . . . .	990
VAGHI: Ristrutturazione servizio telefonico nel distretto di Seregno (Milano) (4-02042) . . . . .	991

ALBONI, BIAGINI, LA BELLA, JACAZZI E POCHETTI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — preso atto dell'emanazione del regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, recante norme sull'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili — le misure che ritengono di adottare per facilitare l'immediata applicazione del regolamento suddetto nella parte che si riferisce all'iscrizione dei soci e alla nomina degli organi direttivi provinciali e centrali.

In particolare, tenuto conto che al presente l'ente di diritto pubblico dei mutilati e invalidi civili non ha quasi ovunque sedi proprie, si chiede se considerino necessario, anche per evitare promiscuità di sedi e confusioni associative, di disporre affinché le prefetture, le amministrazioni provinciali e comunali, facilitino la concessione al nuovo ente di diritto pubblico dei mutilati e invalidi civili, di locali idonei alla costituzione di sedi, atte al suo funzionamento a livello comunale e provinciale. (4-02616)

RISPOSTA. — Subito dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del regolamento per l'attuazione della legge 27 aprile 1965, n. 458 — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1968, n. 1116 — questo Ministero ha provveduto con circolare del 9 novembre 1968, n. 25285.8.G, a diramare ai prefetti precise e dettagliate istruzioni per una rigorosa e sollecita applicazione delle nuove norme al fine di chiudere la travagliata fase transitoria della vita dell'ANMIC e di avviare, quindi, l'ente ad un rapido insediamento dei propri organi rappresentativi, centrali e periferici, nonché ad un regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Questo Ministero ha, inoltre, continuato a seguire l'associazione in tale periodo di assestamento interessandosi ai problemi ed alle difficoltà intervenuti o segnalati, diramando ulteriori istruzioni e chiarimenti con circo-

lari rispettivamente del 16 e del 18 dicembre 1968, n. 25285.39.

In dette occasioni è stata, fra l'altro, richiamata l'attenzione dei prefetti sulla necessità che gli organi periferici dell'ANMIC trovino idonea e sollecita sistemazione per le proprie sedi.

A tal fine, è stato rivolto invito a svolgere ogni utile interessamento affinché, in mancanza di altra immediata, idonea soluzione, l'associazione possa trovare provvisoria ospitalità presso i locali degli ECA dei capoluoghi di provincia.

*Il Ministro dell'interno:* RESTIVO.

ALESI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per conoscere se, in attesa di modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 480, relativa alla disciplina e lavorazione e commercio di cereali, sfarinati, pani e paste, ritengano di emanare disposizioni per invitare i medici provinciali ad evitare, nei casi di piccolissime infrazioni, la sanzione prevista dall'articolo 44.

Quanto sopra poiché l'ammenda fissata in un milione di lire, riducibile ad un terzo, pone modesti dettaglianti che sono in possesso di piccole rimanenze di pasta alimentare non conforme alle disposizioni della legge stessa, in una gravissima crisi, in rapporto alle loro modeste aziende familiari. (4-02893)

RISPOSTA. — Com'è noto, mentre è in potere del legislatore modificare una legge, non è nella potestà della pubblica amministrazione il non applicarla, potendo concretare la sua volontaria disapplicazione il reato di omissione di atti di ufficio.

Pertanto non possono essere impartite ai medici provinciali disposizioni intese ad evitare, nei casi di piccolissime infrazioni, la sanzione prevista dall'articolo 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina degli sfarinati, del pane e della pasta alimentari.

*Il Ministro della sanità:* RIPAMONTI.

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere i motivi in base ai quali, nonostante il già notevole grave ritardo e malgrado le sollecitazioni delle categorie interessate, non si è provveduto ad emettere i decreti ministe-

riali relativi alla restituzione dei diritti sui prodotti ortofrutticoli, freschi e conservati, esportati nel corso del 1968.

L'interrogante fa presente che, stante la pesante situazione in cui si trovano gli esportatori italiani di detti prodotti che a fatica e con sensibili sacrifici nei ricavi riescono ad affrontare la concorrenza internazionale, si rende quanto mai urgente l'entrata in vigore di detti decreti.

In merito si domanda se il ministro delle finanze, considerata la esperienza del 1968 ritenga opportuno, fin da ora, impartire agli organi periferici e alle stesse aziende quei chiarimenti tendenti a facilitare e a snellire le lunghe procedure richieste per ottenere i suddetti rimborsi. (4-02328)

**RISPOSTA.** — I decreti ministeriali relativi alla restituzione dei diritti sui prodotti ortofrutticoli esportati sono stati emanati in data 2 novembre 1968 e pubblicati sulle *Gazzette ufficiali* della Repubblica, dell'11 novembre 1968, n. 287 e 12 novembre 1968, n. 288.

Con circolare del 21 novembre 1968, n. 522, sono state impartite, inoltre, le opportune istruzioni agli uffici dipendenti, al fine di una più sollecita applicazione delle disposizioni contenute negli anzidetti decreti.

Si ritiene, per altro, di dover rappresentare, in merito alla situazione di disagio degli esportatori nazionali, che il ritardo verificatosi nella emanazione dei succitati decreti ministeriali va anche messo in relazione a talune istanze avanzate dalle categorie esportatrici.

L'esame ed accoglimento di dette istanze ha infatti reso necessario apportare alcune modifiche ai provvedimenti che erano già in corso di approvazione.

*Il Ministro delle finanze: REALE;*

**ALESSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, in vista del crescente flusso turistico nazionale ed internazionale che si registra nell'isola di Lampedusa (Agrigento), ritengano necessario ed opportuno di aumentare il numero dei voli se non addirittura a quattro giornalieri, almeno a quattro settimanali.

L'interrogante desidera sottolineare che nei 23 voli effettuati dal 1° ottobre 1968 il numero dei passeggeri è stato di 726 unità, con una media di 32 passeggeri per volo.

La richiesta di aumento dei voli, per altro vivamente postulata da quelle autorità comunali e dal consiglio regionale del turismo, oltre che ad essere determinata dalla necessità di incoraggiare l'incremento turistico di Lampedusa, costituisce una delle principali risorse economiche dell'isola e appare ampiamente giustificata dal fatto che i sei posti messi a disposizione dell'agenzia di Lampedusa sono decisamente insufficienti, in relazione all'attuale numero di voli e alle esigenze della popolazione locale. (4-02498)

**RISPOSTA.** — Per venire incontro alle esigenze della popolazione di Lampedusa, la direzione generale dell'aviazione civile ha disposto, con decorrenza 10 dicembre 1968, l'effettuazione di un terzo volo settimanale tra Pantelleria e Lampedusa. Pertanto, i collegamenti si svolgeranno nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, con gli stessi orari dell'attuale servizio bisettimanale.

Deve per altro porsi in evidenza che una più organica attuazione dei collegamenti di che trattasi trova sul momento notevoli difficoltà di realizzazione, sia per l'attuale indisponibilità di aeromobili e di equipaggi, sia in quanto gli orari invernali erano stati da tempo predisposti.

Il problema sarà ancora mantenuto in istudio, per trovare una più idonea soluzione che tenga conto degli interessi degli abitanti delle due isole. Particolarmente si sta esaminando la possibilità di istituzione, per la prossima estate, di una corsa diretta tra Lampedusa e Palermo.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: MARIOTTI.*

**ARMANI, TRAVERSA, BONOMI, BALDI, PREARO, STELLA, LOBIANCO, SCHIAVON, VALEGGIANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BOTTARI, BUFFONE, CRISTOFORI, HELFER, MICHELI FILIPPO, PUCCI, SANGALLI, SORGI, TANTALO, VICENTINI E TRUZZI.** — *Al Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti d'urgenza intendano adottare per accelerare la concessione delle restituzioni all'esportazione nei confronti delle produzioni agricole in generale e del formaggio pecorino sardo in particolare, al fine di porre nelle stesse condizioni di concorrenzialità sui mercati mondiali le correnti d'esportazioni italiane rispetto a quelle degli altri paesi membri della CEE.

Allo stato attuale tutta la materia relativa alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli è regolata in Italia dalla legge 19 febbraio 1965, n. 28. Tale legge, abrogando le precedenti leggi in materia, stabilisce che le disposizioni, le condizioni e la misura delle restituzioni stesse siano stabilite con decreti da emanarsi dal Ministero delle finanze con il concerto di altri cinque ministeri che sono quelli del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio con l'estero.

I ritardi nella emanazione dei decreti e la prolissità delle procedure hanno comportato, in questi primi anni di applicazione della legge, sensibili oneri ed arrecato gravi danni agli operatori per cui si sono pregiudicate le nostre vendite all'estero ed il mercato interno non ha goduto del necessario beneficio che tali operazioni comportano.

Se a ciò si aggiunge il lungo periodo di tempo, dai 10 ai 14 mesi necessari per riscuotere la restituzione laddove gli esportatori francesi, olandesi e tedeschi riscuotono il premio dopo solo 15 giorni dall'operazione di esportazione, si comprenderà ancor più la preoccupazione di tutte le categorie per la suddetta legge 19 febbraio 1965, n. 28.

Per quanto riguarda il formaggio pecorino sardo si sta verificando un preoccupante stato di soggezione dei produttori italiani ed un deterioramento delle nostre tradizionali correnti d'esportazione sui mercati dei paesi terzi.

La rilevante disparità di tempo necessario a concedere le restituzioni esistente tra gli operatori italiani e gli altri *partners* consente, ad esempio all'Olanda, di acquistare partite di formaggio pecorino in Italia ed esitarle sui mercati esteri beneficiando della integrazione di prezzo colà concessa con sollecitudine.

Di fronte ad una tale situazione di una gravità estrema per la nostra produzione, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per ovviare che, a causa delle suddette complesse formalità burocratiche, il ritardo del pagamento delle restituzioni all'esportazione si ripercuota negativamente su un'agricoltura già notevolmente depressa quale quella sarda. (4-02572)

RISPOSTA. — Si assicura innanzitutto che alla concessione delle restituzioni all'esportazione di taluni tipi di formaggio, tra i quali il pecorino, si è provveduto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, pubblicato sulla

*Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1968, n. 274.

Con tale decreto sono state stabilite le misure del rimborso, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, per il prodotto esportato dall'Italia verso i paesi terzi nel periodo dal 1° luglio 1967 al 28 luglio 1968.

Per quanto concerne, inoltre, la fissazione delle linee di impostazione del problema al fine di evitare gli inconvenienti che derivano alle nostre esportazioni per effetto dei lamentati ritardi nei tempi di corresponsione delle restituzioni agli operatori economici nazionali, avvertesi che la ravvisata necessità di addivenire ad uno snellimento delle procedure trova pienamente consapevoli di siffatta esigenza i competenti organi del Governo.

Il problema, negli aspetti sopra delineati, può infatti considerarsi già in via di risoluzione, sia attraverso il provvedimento di legge in corso di elaborazione che recepisce nella legislazione interna il regolamento comunitario n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, entrato in vigore il 29 luglio 1968, sia attraverso altro provvedimento, in avanzata fase di studio presso il CIPE, inteso ad accelerare le procedure e le formalità interne, a facilitare la provvista di fondi, a prevedere la possibile eliminazione di talune formalità.

Si ha fondato motivo di ritenere che i suddetti provvedimenti in corso di studio, una volta approvati dal Parlamento, possano eliminare tutti gli inconvenienti cortesemente segnalati e porre, quindi, i nostri operatori su di un piano di equilibrata competitività con quelli degli altri paesi della Comunità.

In attesa delle accennate conclusioni è stato per altro concordato tra i Ministeri interessati di apportare, sulla base della legislazione vigente, alcune modifiche alle procedure amministrative, per consentire agli uffici periferici di questo dicastero di effettuare con maggiore sollecitudine le operazioni di pagamento delle restituzioni agli esportatori.

*Il Ministro delle finanze:* REALE.

BELGI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

1) quali motivi abbiano determinato la mancata concessione del reintegro del grano sulle esportazioni di pasta alimentare effettuate nel periodo agosto-settembre 1960 mal-

grado i precisi affidamenti dati *a priori* dai competenti uffici dei Ministeri delle finanze e del commercio con l'estero;

2) per quali motivi non sia stato concesso fino ad oggi il rimborso prelievi sulle esportazioni di pasta alimentare effettuate verso l'area comunitaria nel giugno 1967 e verso i paesi terzi a partire dal 1° giugno 1967, malgrado tali rimborsi:

a) siano previsti dalla CEE con regolamento 160/66 e dal decreto-legge del 4 luglio 1967, n. 504, (articoli 9 e 14);

b) siano stati promessi e riconosciuti con circolare del Ministero delle finanze del 23 maggio 1967, VIII/1967/337 Dog./220 (articolo 8) e del 29 dicembre 1967, 546/Div. XIV.

c) siano stati concessi tempestivamente dagli altri Stati membri della CEE dove, fra l'altro, vengono pagati prontamente;

3) per quale motivo i rimborsi all'esportazione della pasta, malgrado il parere favorevole del CIPE, non siano stati ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 9 del regolamento CEE 10441/67.

È noto che attualmente la facoltà di ottenere il reintegro del grado comporta per gli industriali italiani esportatori di pasta alimentare un minor realizzo di circa il 30 per cento rispetto ai rimborsi previsti dalle comunità e ottenuti prontamente dagli industriali esportatori degli altri Stati membri.

Si sottolinea il fatto che, mentre la CEE si preoccupa di rendere più vantaggioso per gli esportatori il sistema delle restituzioni, non sono ancora stati assunti i provvedimenti necessari ad ammettere la restituzione per la esportazione di questo caratteristico prodotto italiano, tanto da provocare la chiusura di stabilimenti importanti che sempre hanno operato sui mercati esteri con vantaggio per la bilancia commerciale nel nostro paese.

Infine si nota che il ricorso da parte degli industriali esportatori italiani, alla possibilità di esportare la pasta attraverso i porti degli altri Stati della CEE per ottenere in quei paesi prontamente i rimborsi pieni, comporterebbe maggiori oneri di trasporto per gli industriali stessi e, contemporaneamente, danneggerebbe il traffico portuale italiano. (4-00890)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto far presente, relativamente al punto 1), che con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1279, venne per la prima volta sospesa, fino al 31 dicembre 1967, l'applicazione del dazio sui quantitativi di fru-

mento importato, a reintegro di quello impiegato nella lavorazione di prodotti e sottoprodotti della macinazione, esportati all'estero.

Tale beneficio, sostitutivo della importazione temporanea, incontrò il favore delle categorie economiche interessate, le quali ebbero solo a lamentare l'inadeguatezza delle misure di reintegro.

Mentre, però, era allo studio una revisione della relativa tabella, l'allora alto commissariato dell'alimentazione, considerate le giacenze della gestione statale grano, con proprio decreto del 7 agosto 1956 dispose che il reintegro venisse effettuato con grano tenero nazionale, disponibile a prezzi internazionali.

Esaurite le anzidette scorte, dall'agosto 1960 all'ottobre 1961 venne ripristinato il sistema dell'importazione temporanea, per altro con modalità restrittive tali da indurre gli operatori a fare pressioni per un ritorno al regime del reintegro. Infatti, con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, venne reintrodotta l'importazione in franchigia da dazio, con decorrenza dal 28 ottobre 1961 e sino a tutto il 31 maggio 1962. Con successivi provvedimenti presidenziali tale sistema di agevolazione venne poi prorogato sino al 29 luglio 1962 e ciò al fine di creare la congiuntura col nuovo trattamento in applicazione del trattato di Roma.

Allo stato attuale, l'istituto trova — com'è noto — la sua disciplina nella legge 9 ottobre 1964, n. 948.

Stante, quindi, la riferita regolamentazione della materia nel periodo in considerazione, non sembra possano essere stati dati affidamenti nel senso segnalato trattandosi — com'è evidente — di operazioni di esportazione effettuate dalle categorie economiche interessate in un tempo (agosto-settembre 1960) nel quale l'agevolazione era di fatto inesistente.

Quanto al ritardo nella emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito nella legge 27 luglio 1967, n. 627, che ha recepito il regolamento 160/66 della CEE, è necessario sottolineare che esso è stato determinato dalla particolare situazione venutasi a verificare in sede nazionale a seguito della entrata in vigore dei regolamenti comunitari, nel frattempo succedutisi.

Solo quando si è avuta una visione completa della situazione anzidetta è stato possibile emanare la relativa disciplina.

Pertanto, con circolare del 30 agosto 1968 XIV/1968/705/Dogane 399 protocollo 10498/35 è stata consentita la restituzione per le paste alimentari esportate verso paesi terzi ed inol-

tre, con circolari del 21 settembre 1968, 430, protocollo 8997/UTCD, del 26 settembre 1968, 436, protocollo 9194/UTCD, del 7 ottobre 1968, 448, protocollo 9410/UTCD, del 26 ottobre 1968, 482, protocollo 9674/UTCD, sono state comunicate, tra le altre, anche le aliquote di restituzione delle paste alimentari per il periodo dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968.

Resta quindi da dettare la disciplina per le esportazioni sia verso paesi membri sia verso i terzi per il solo mese di giugno 1967, e per la quale dovrà essere provveduto con apposito provvedimento.

Per ciò che riguarda, infine, il punto 3) della interrogazione, assicurasi che con decreto ministeriale 24 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 giugno successivo n. 142, è stata ammessa la corresponsione di anticipazioni sulle somme dovute a titolo di restituzione per le esportazioni dei prodotti che figurano nei regolamenti richiamati all'articolo 1 del regolamento n. 1041/67.

Con apposito telegramma sono stati anche richiamati i dipendenti uffici all'osservanza dell'indicato decreto e precisato che la sua applicazione deve intendersi limitata ai prodotti ammessi alla restituzione dei prelievi in base alle norme vigenti.

*Il Ministro delle finanze: REALE.*

**BIAMONTE.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a Salerno non viene ultimato l'edificio per gli uffici finanziari le cui fondamenta, nella via Sabatini, sono state iniziate da almeno un decennio. (4-02151)

**RISPOSTA.** — Il problema della costruzione del palazzo degli uffici finanziari di Salerno è seguito con particolare attenzione da questo Ministero, che ha già da tempo posto in essere concrete iniziative al riguardo ed è ora alla ricerca di una soddisfacente soluzione per una idonea e definitiva sistemazione dei dipendenti uffici di detta provincia.

Occorre infatti far presente che, accertata l'impossibilità di realizzare la costruzione dell'edificio a spese del Ministero dei lavori pubblici, l'esame della questione venne tempo addietro affidato ad un apposito comitato interministeriale, incaricato del coordinamento del programma di costruzione delle nuove sedi degli uffici finanziari e del tesoro nei capoluoghi di provincia che ne sono sprovvisti.

In base all'assenso ottenuto dal suddetto comitato, di cui fanno parte rappresentanti del Ministero delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici, fu conferito all'amministrazione comunale di Salerno l'incarico della costruzione dell'opera, da eseguirsi in zona centrale su idonea area demaniale disponibile, con mutuo a tale scopo concesso dalla direzione generale degli istituti di previdenza.

La relativa convenzione venne regolarmente stipulata ed anche i lavori puntualmente appaltati.

Senonché, in sede di esecuzione delle opere sono insorti ostacoli di vario genere, che hanno frustrato la sollecita attuazione dell'iniziativa.

Difatti, è stata instaurata dinanzi al Consiglio di Stato controversia da parte di un proprietario frontista all'area di sedime dell'erigendo edificio e, successivamente, è insorta vertenza anche tra l'impresa costruttrice ed il comune.

Nel contempo si sono verificate, altresì, battute di arresto sia perché la Corte dei conti ha rilevato l'illegittimità di alcune clausole contrattuali, sia per la necessità di revisione del costo della costruzione, resasi indispensabile per il notevole tempo già decorso dalla elaborazione del progetto esecutivo.

Recentemente, però, si è avuta notizia che il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal suindicato proprietario frontista, per cui si confida che quanto prima possa essere ripreso l'iter necessario per addivenire alla realizzazione dell'iniziativa in parola, la quale risulta, d'altra parte, inserita nel programma triennale di costruzioni (1968-1970) varato dal suindicato comitato interministeriale.

L'iniziativa stessa dovrà per altro essere attuata sulla base della « convenzione tipo » nel frattempo rielaborata dal comitato anzidetto, la quale prevede — tra l'altro — l'ammortamento dei mutui da parte del demanio in 9 annualità anziché in 15.

Tale novità non appare comunque di difficile superamento, potendosi all'uopo far riferimento a casi analoghi, che risultano avere già ottenuto esito favorevole presso gli organi consultivi e di controllo.

Difficoltà in certo senso meritevoli di considerazione e che potrebbero ulteriormente ostacolare la realizzazione dell'opera riguardano, invece, l'aspetto tecnico del problema in esame.

L'ufficio tecnico erariale di Salerno, infatti, interessato da questo Ministero di accertare se permangono o meno le condizioni sulle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969

quali venne originariamente basata la progettazione dell'edificio in questione, ha fatto conoscere che le attuali consistenze degli uffici da sistemare nell'erigenda costruzione (intendenza di finanza - UTE - ufficio distrettuale imposte dirette - ufficio registro - conservatoria registri immobiliari - UTIF - direzione provinciale del tesoro - ragioneria provinciale dello Stato) sono notevolmente superiori a quelle determinate a suo tempo, per cui il previsto fabbricato risulta ora insufficiente alle esigenze funzionali dei suddetti uffici.

È stato anche fatto presente che la realizzazione dell'opera è attualmente subordinata, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ad una adeguata disponibilità di parcheggi, problema questo che potrebbe tuttavia trovare soluzione integrando la superficie di terreno contiguo con altra area demaniale pure immediatamente adiacente all'edificio progettato, sulla quale insistono vecchi capannoni in uso ai vigili del fuoco, che saranno definitivamente sistemati in un fabbricato in corso di costruzione.

Si è reso pertanto necessario interessare la ragioneria generale dello Stato affinché tutti gli accennati aspetti del problema siano sottoposti all'esame del competente comitato interministeriale innanzi richiamato, e siano inclusi nell'ordine del giorno della prossima riunione.

Si assicura per altro che questo Ministero, in vista del tempo ancora occorrente per la costruzione del fabbricato in argomento e nel proposito di rendere disponibili, nel modo più sollecito, gli ambienti destinati ad ospitare la sezione di corte d'appello, ha già impartito disposizioni agli organi finanziari provinciali competenti, per l'urgente ricerca di idonei stabili di proprietà privata in cui sistemare l'ufficio registro atti civili e giudiziari e la conservatoria dei registri immobiliari, attualmente alloggiati nei locali del palazzo di giustizia.

*Il Ministro delle finanze: REALE.*

BRANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che l'inizio del finanziamento della sezione di corte di appello di Salerno è ritardato della mancata tempestiva sistemazione in altre sedi degli uffici finanziari, siti nel palazzo di giustizia - quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione di detti uffici, con urgenza, e quale

sia lo stato della costruzione del palazzo degli uffici finanziari a Salerno, già programmato, come ebbe ad assicurare, a seguito di ripetuti interventi, nella precedente legislatura, il Governo. (4-02284)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).*

CATELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che i lavori scientifici del Congresso nazionale di medicina del lavoro non hanno potuto svolgersi a Bologna, ove erano stati programmati sotto l'alto patronato dei ministri del lavoro e previdenza sociale, degli affari esteri, della pubblica istruzione e della sanità, e con l'adesione delle autorità locali e di numerosi parlamentari di diversi partiti, per l'intemperanza di alcuni gruppi estremisti di studenti e soprattutto per l'atteggiamento tenuto, a seguito di tali intemperanze, dal sindaco di quella città, il quale ha posto, per consentire la prosecuzione dei lavori, ai congressisti delle condizioni impossibili ad essere soddisfatte dalla presidenza del congresso.

Difatti, come risulta dalla stampa quotidiana, il sindaco di Bologna, dopo l'inaugurazione del congresso, forzatamente spostata dall'aula magna dell'università (occupata dagli estremisti) alla sala del podestà di palazzo Re Enzo (che il comune di Bologna aveva messo a disposizione dei congressisti per il giorno dopo e per i seguenti), ha preteso che la presidenza del congresso chiedesse formali scuse al comune per aver occupato con l'anticipo di mezza giornata la sala, che venissero ritirate le forze di polizia, che venissero immediatamente rilasciati gli studenti arrestati, che infine venissero ammessi alla discussione dei lavori scientifici gli studenti; condizioni queste che, almeno per quanto riguarda il ritiro della polizia ed il rilascio degli arrestati, non potevano essere certo adempiute dalla presidenza del congresso.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga che il comportamento del sindaco non abbia di fatto impedito che si svolgesse a Bologna, ove era già stata predisposta con l'assenso dell'autorità, una libera manifestazione del tutto legittima e di carattere esclusivamente scientifico, e se ritenga che il sindaco abbia mancato alle sue funzioni di rappresentante della città, antepoendo, come ha fatto, gli interessi di partito a quelli di amministratore civico. (4-02063)

**RISPOSTA.** — Nel pomeriggio del 2 ottobre, circa mezz'ora prima dell'inaugurazione nell'aula magna dell'università di Bologna del 31° Congresso nazionale della società italiana di medicina del lavoro, circa duecento giovani aderenti al Movimento studentesco e alla Federazione giovanile comunista, lasciavano il vicino collegio Irnerio, dove si erano prima riuniti, e si portavano dinanzi all'ateneo.

Il rettore, informato dall'autorità di pubblica sicurezza, dichiarava di non volere opporsi all'ingresso degli studenti e quando questi, entrati in massa nell'edificio, iniziavano una clamorosa manifestazione, invitava i congressisti a trasferirsi nel salone podestà di palazzo Re Enzo, di proprietà comunale, dove per altro era già previsto che i lavori, dopo la cerimonia inaugurale, sarebbero proseguiti.

Poiché la manifestazione protestataria veniva ripresa dai giovani nell'atrio interno di palazzo Re Enzo, con la devastazione di arredi, si rendeva necessario l'intervento della forza pubblica che procedeva allo scioglimento dei gruppi di dimostranti ed all'arresto di due giovani che venivano poi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata, il sindaco di Bologna interveniva presso gli organizzatori del congresso lamentando che il trasferimento della cerimonia inaugurale nel salone Podestà, unilateralmente disposto, aveva provocato l'intervento della polizia in una sede comunale, per cui pretendeva la presentazione di formali scuse all'amministrazione comunale, il ritiro della forza pubblica, la liberazione immediata degli studenti arrestati e l'ammissione del cosiddetto Movimento studentesco al congresso.

Di fronte a tali condizioni che, tra l'altro, come ha osservato l'interrogante, postulavano adempimenti estranei alla competenza della presidenza del congresso, veniva deciso di rinunciare all'uso della sala e di proseguire i lavori alle terme di Brisighella.

*Il Ministro:* RESTIVO.

**d'AQUINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritengono confacente con le leggi sanitarie l'atteggiamento assunto dal sindaco di Gioiosa Marea (Messina), il quale dopo avere con ordinanza intimato a numerosi proprietari di case site in via San Giorgio della frazione San Giorgio di eliminare i pozzi neri esistenti nella mentovata strada, dan-

do loro un termine di otto giorni in maniera da evitare, sono sue stesse parole, « il sicuro inquinamento dell'acqua potabile del vicino pozzo trivellato », ha invece, nonostante l'inadempienza degli intestatari delle ordinanze signori Falcone, Currò, Buzzanca, Incognito, Garito, Scaffidi, Cicirello, Rodinò, Ricciardi e Magistro Francesco, immesso nella tubatura della frazione San Giorgio acqua per il normale fabbisogno idrico della frazione mentovata senza attendere che le condizioni igieniche si normalizzassero. Con ciò è stato commesso un atto francamente irresponsabile che ha posto gli abitanti di San Giorgio nelle condizioni di somministrare acqua sporca come potabile. Se quella popolazione poi, non ha, per sua fortuna, subito maggiori conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario ciò è stato in virtù del fatto che, essendo l'acqua somministrata visibilmente piena di terriccio e di fango i cittadini per loro conto si sono astenuti spontaneamente dal berla e dall'usarla.

A riprova della inqualificabile sprovvedutezza amministrativa, il medesimo sindaco, dopo le vivacissime proteste dell'opposizione in consiglio comunale e provinciale, ha sospeso l'immissione dell'acqua dal pozzo mentovato ed ha rinnovato l'intimazione di chiusura dei pozzi neri ai già citati proprietari di cave vicine al pozzo trivellato. Questa nuova presa di posizione induce a pensare che il sindaco medesimo, per soli scopi politici e demagogici, non avendo assolutamente il senso di responsabilità che un amministratore dovrebbe avere in osservanza alle più elementari disposizioni delle leggi igienico-sanitarie, intende ritornare ad alimentare la rete idrica di San Giorgio con acqua proveniente dal pozzo, che per necessità ha raccolto e tuttavia raccoglie per assorbimento, materiali di espurgo in via di decomposizione organica.

Si chiede l'immediato intervento delle superiori autorità allo scopo di evitare che l'immissione di quell'acqua, la cui ordinanza dello stesso sindaco ha definito soggetta a sicuro inquinamento, sia nuovamente incanalata per uso potabile, potendo essa provocare gravissimi episodi contro la salute e l'igiene di un centro di più di mille abitanti.

(4-01465)

**RISPOSTA.** — In data 8 luglio 1968, a richiesta del sindaco del comune di Gioiosa Marea e per incarico del medico provinciale di Messina, personale tecnico del locale laboratorio provinciale di igiene e profilassi, si



è recato nella frazione San Giorgio del predetto comune per procedere al prelevamento, da un pozzo trivellato, di campioni d'acqua da sottoporre ad analisi chimico-batteriologiche e per effettuare una rigorosa ispezione localistica.

Ottenuti i risultati delle indagini analitiche e l'esito della ispezione, il predetto medico provinciale constatava che, mentre l'esame chimico dava risultati nettamente favorevoli per la potabilità dell'acqua in questione, l'esame batteriologico, invece, presentava un colittolo del 3 per cento con assenza, però, di forme microbiche che, per qualità e per quantità, potessero denunciare un forte inquinamento.

Per quanto riguarda le risultanze della indagine localistica non erano rilevabili particolari fattori negativi tranne l'esistenza di un piccolo gruppo di case, distanti circa 50 metri dal pozzo predetto, allacciate alla fognatura dinamica.

Sulla base dei predetti risultati il medico provinciale, conoscendo che non era stato possibile reperire altre sorgenti di acqua da utilizzare per l'approvvigionamento idrico di quella popolazione, esprimeva parere favorevole per la utilizzazione di detta acqua a condizione che venisse data attuazione, da parte del sindaco interessato, ai seguenti provvedimenti:

1) sottoporre l'acqua a razionale e costante processo di clorazione mediante installazione di un apparecchio potabilizzatore al serbatoio che alimenta la rete idrica di distribuzione;

2) interrare la condotta di adduzione dell'acqua dal pozzo trivellato al serbatoio idrico per una profondità di metri 1,50 rispetto al piano di campagna in modo da essere protetta dalle influenze termiche e dalle offese esterne;

3) costruire attorno al pozzo una piazzola di cemento per evitare la diretta infiltrazione di acqua superficiale lungo le pareti esterne del pozzo stesso;

4) riservare, a monte del pozzo, un'ampia zona di rispetto con buoni displuvi, o canali, per l'allontanamento delle acque superficialissime e attorno al pozzo stesso, invece, una zona di protezione convenientemente recintata.

Tale prescrizione era stata preceduta di circa 10 giorni dalla comunicazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi con la quale, nel trasmettere al sindaco di Gioiosa Marea i risultati delle analisi, si esprimeva parere favorevole per la potabilità dell'acqua

in questione previa clorazione della medesima.

Il sindaco attenendosi al contenuto della comunicazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi consentiva, infatti, l'erogazione di detta acqua previa clorazione eseguita dall'ufficiale sanitario del vicino comune di Patti, erogazione che fu, però, sospesa non appena pervenne al sindaco stesso la citata disposizione del medico provinciale.

Essendo, poi, risultate inesatte le informazioni fornite, all'atto dell'ispezione localistica, da una guardia municipale circa l'asserito allacciamento alla rete fognante delle soprammenzionate abitazioni, il sindaco disponeva, mediante apposita ordinanza, che i proprietari allacciassero le proprie abitazioni alla fognatura dinamica colà esistente; l'allacciamento è già stato eseguito.

L'erogazione dell'acqua dell'anzidetto pozzo è ora sospesa e gli abitanti della frazione San Giorgio sono approvvigionati per poche ore al giorno con acqua clorata proveniente dalla sorgente Casale, la cui portata viene integrata mediante l'acqua del predetto pozzo trivellato, la cui utilizzazione sarà autorizzata dall'ufficio del medico provinciale dopo che una ulteriore ispezione localistica avrà accertato che tutti i provvedimenti disposti saranno stati eseguiti e dopo che nuovi prelevamenti di campioni d'acqua e le relative analisi avranno dato risultati favorevoli.

*Il Ministro della sanità:* RIPAMONTI.

*DELFINO.* — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dover dare adeguate e tempestive disposizioni affinché venga meglio chiarita l'interpretazione della legge del 2 aprile 1968, n. 467.

L'interrogante fa infatti presente che insegnanti di educazione fisica che hanno frequentato regolarmente tre anni di corso dell'ISEF e sostenuto tutti gli esami, tranne la tesi, sono stati esclusi dalla graduatoria provinciale per il conferimento di supplenze annuali. (4-02728)

*RISPOSTA.* — Si premette che la legge 24 ottobre 1966, n. 932, nell'istituire presso gli ISEF appositi corsi speciali di studio per il conseguimento del diploma di educazione fisica, riservati agli appartenenti ai soppressi « elenchi speciali » ha previsto anche (articolo 5) che gli iscritti a tali corsi possano ottenere supplenze annuali previa inclusione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969

in apposite graduatorie provinciali da utilizzare dopo quelle degli aspiranti non abilitati.

Con la legge 2 aprile 1968, n. 467, tale beneficio è stato esteso anche agli aspiranti inclusi nei soppressi elenchi speciali ma che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 932 (anno accademico 1966-67) frequentavano i corsi normali ISEF.

L'articolo 4 di quest'ultima legge ha altresì integrato l'articolo 5 della legge 932, nel senso che i supplenti nominati in base all'articolo 5 stesso, sono da considerare, a tutti gli effetti, supplenti annuali purché la nomina sia riferibile a posti di insegnamento in almeno un corso completo o con almeno nove ore settimanali; la norma ha precisato altresì che tale beneficio essi perdono se non frequentano regolarmente le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie.

Per l'attuazione di tale disposizione, con circolare ministeriale del 21 giugno 1968, n. 294, è stato stabilito che gli interessati, per mantenere la qualifica di supplenti annuali per l'anno scolastico 1968-69, dovevano presentare, entro il 20 ottobre 1968, relativamente all'anno accademico 1967-68, l'attestato della regolare frequenza dei corsi, da rilasciarsi dagli ISEF competenti, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1968 (*Gazzetta ufficiale* del 16 maggio 1968, n. 124).

Conformemente alla citata normativa, — come è stato già fatto presente al provveditore agli studi di Pescara che aveva formulato apposito quesito — gli iscritti ai corsi normali ISEF fuori corso, in quanto sprovvisti del requisito indicato sopra, non possono essere compresi nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali.

Evidentemente l'interrogante, nell'auspicare l'adozione di disposizioni ministeriali chiarificatrici della legge del 1968, n. 467, nel senso che non debbano essere esclusi dalle graduatorie suddette gli aspiranti « che hanno frequentato regolarmente tre anni di corso dell'ISEF e sostenuto tutti gli esami, tranne la tesi », intende riferirsi agli allievi fuori corso dei normali corsi ISEF; infatti, i corsi speciali saranno ultimati con il prossimo anno accademico 1968-69.

Pertanto, all'adozione della auspicata disposizione osta il più volte richiamato articolo 4 ultimo comma della legge n. 467; infatti il legislatore, con tale norma, ha voluto privare del particolare beneficio della supplenza annuale coloro che non svolgono regolarmente i corsi ISEF (normali o speciali); e tra essi debbono comprendersi anche gli studenti « fuori corso » dal momento che si

trovano in una posizione la quale di per sé esclude il regolare svolgimento degli studi tanto più che può protrarsi indefinitivamente nel tempo.

*Il Sottosegretario di Stato: BIASINI.*

FASOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza della viva preoccupazione sorta a La Spezia, specialmente fra le maestranze dello stabilimento elettrodomestici San Giorgio, per il diffondersi di voci — mai smentite — secondo le quali detto stabilimento starebbe per essere ceduto dall'IRI ad un gruppo di privati imprenditori e per conoscere quali sono gli intendimenti dell'IRI per assicurare invece sviluppo e potenziamento al detto stabilimento che costituisce elemento qualificante per l'assetto industriale e più in particolare per il complesso degli stabilimenti IRI di La Spezia. (4-02765)

RISPOSTA. — Qualsiasi voce relativa alla cessione della « Elettrodomestici San Giorgio » ad un gruppo di privati deve intendersi assolutamente priva di fondamento.

Sulla base di quanto riferito dall'IRI, si assicura che l'istituto continuerà, come per il passato, a dare tutta la propria assistenza alla società suddetta, la quale, occorre non dimenticarlo, opera in un mercato caratterizzato dalla presenza di imprese di grandi dimensioni e da un andamento dei ricavi negli ultimi anni fortemente decrescente.

In particolare, si stanno affrontando i gravi problemi di ordine produttivo e commerciale che investono l'azienda e sono state poste allo studio alcune soluzioni, contemplanti anche l'eventualità di accordi di collaborazione tecnico-commerciale con altri gruppi, che dovrebbero consentire all'azienda in parola di contenere i propri costi unitari e di penetrare più efficacemente sul mercato, sia interno, sia estero.

*Il Ministro: FORLANI.*

FIUMANÒ E TEDESCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso l'istituto universitario di magistero G. Cuomo di Salerno allo scopo di ottenere l'autorizzazione per la immatricolazione del giovane Granato Battista di Giuseppe, domiciliato a San Giovanni in Fiore (Cosenza), via dei Mille, n. 21.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969

L'interrogante fa presente che:

1) il giovane Granato ha superato con la media del sette gli esami di abilitazione magistrale nell'anno 1966-67 e il concorso per l'ammissione al magistero di Salerno, classificandosi al 198° posto;

2) la domanda dell'iscrizione è stata avanzata nei termini, ancorché non accompagnata dalla tassa di iscrizione;

3) le condizioni economiche della famiglia e le particolari circostanze, sottolineate in un esposto del padre del giovane Granato, dovrebbero consigliare di trovare una soluzione positiva, visto che c'è ancora la disponibilità del posto presso il suddetto magistero di Salerno. (4-00931)

**RISPOSTA.** — Quanto prospettato dall'interrogante è superato. Infatti il signor Battista Granato è stato immatricolato per l'anno accademico 1967-68 al 1° anno del corso di laurea in pedagogia dell'istituto universitario di magistero statale di Salerno.

*Il Sottosegretario di Stato:* ROSATI.

**FRANCHI E MARINO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali interventi intenda operare in favore degli studenti friulani in genere ed in particolare udinesi che frequentano l'università di Trieste cui gli attuali orari ferroviari non consentono di rientrare alle proprie sedi nel primo pomeriggio, mancando ogni comunicazione diretta con Udine e quindi con la zona circostante dalle ore 12,20 fino alla serata.

(4-02898)

**RISPOSTA.** — Occorre premettere che la copia di treni ET 453 (con partenza da Udine alle ore 7,16 ed arrivo a Trieste alle 8,18) ed ET 456 (che parte da Trieste alle 12,25 ed arriva ad Udine alle 13,27) fu a suo tempo istituita sulla base delle richieste al riguardo presentate dal rettorato dell'università di Trieste.

A tutt'oggi nessuna richiesta di modifiche all'orario dei treni stessi risulta avanzata dalle anzidette autorità accademiche, per cui anche nel caso specifico segnalato dagli interroganti (ritardo della partenza da Trieste dell'ET 456) nessun provvedimento di variante è stato adottato dall'azienda ferroviaria, tenuto anche conto che, nelle prime ore del pomeriggio, un collegamento fra Trieste ed Udine (sia pure meno celere di quello assi-

curato dall'ET 456) viene espletato dal treno locale ET 308 che, partendo da Trieste alle ore 14,18, raggiunge Udine alle 15,53.

D'altra parte non è possibile ridurre le percorrenze di tale ultimo collegamento, poiché esso in atto sodisfa le esigenze di numerosi viaggiatori facenti capo a tutte le stazioni ricadenti sulla Trieste-Udine e non sarebbe quindi opportuno procedere ad una, sia pure parziale, soppressione delle fermate intermedie oggi effettuate.

Ad ogni modo la segnalazione degli interroganti sarà tenuta in particolare evidenza nell'impostazione del prossimo orario dei treni viaggiatori, per ogni possibile suo favorevole accoglimento.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

**FRASCA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per le quali non hanno ancora dato luogo agli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 aprile 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, mentre nella regione imperversa la polemica sulle persone che dovranno essere chiamate a ricoprire gli incarichi e si ha persino notizia che il presidente della provincia di Catanzaro avrebbe rinunciato alla carica di presidente del comitato di coordinamento al fine di « non offrire esca a nuovi motivi di attrito campanilistico, di condannevoli remore, di illogiche e pur sempre dannose mescolanze di fatti personali e di questioni generali ».

L'interrogante fa presente che la mancata attuazione di detti adempimenti ha reso finora inapplicabile un provvedimento di legge tanto atteso dalle popolazioni calabresi con grave danno per la già fragile economia della regione. Infatti, mentre restano congelati oltre 42 miliardi di lire derivanti dai fondi messi a disposizione dalla citata legge per gli esercizi finanziari 1967 e 1968, nonché dai residui della vecchia legge *pro* Calabria, la regione calabrese è investita da una sempre più dilagante disoccupazione, specialmente nel settore forestale, ed è costretta a segnare il passo sul piano della difesa del suo territorio e di tante altre civili realizzazioni.

L'interrogante, tutto ciò premesso, desidera conoscere se il Governo intenda far cessare questo stato di cose dando luogo agli adempimenti di cui al citato articolo 5 della legge in parola nel pieno rispetto della let-

tera e dello spirito della legge stessa che, è utile ricordare, soprattutto per quanto riguarda la nomina del presidente, prevede che l'affidamento dell'incarico debba ricadere su un esperto di indubbio valore, requisito questo non certamente riconoscibile nel presidente *in pectore* ora dimissionario.

Concludendo, l'interrogante desidera conoscere se il Governo ritenga sia giunto il momento che l'affidamento dei pubblici incarichi in Calabria, sia sottratto, una buona volta per sempre, dagli incontri e dagli scontri delle varie correnti democratiche cristiane e scaturisca, invece, da opportune valutazioni, che, di volta in volta, devono essere fatte avendo soprattutto riguardo ai meriti ed alle capacità delle persone nel rigoroso rispetto della legge e di ogni buona norma politica ed amministrativa. (4-02013)

RISPOSTA. — Come è noto, la situazione segnalata dall'interrogante risulta ormai superata a seguito della nomina del viceprefetto dottor Luigi Mazza a presidente del Comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione dei provvedimenti straordinari per la Calabria (articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 437). Tale nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1968 ed attualmente in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Inoltre, con decreto di questo ministro, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, sono stati pure nominati i tre docenti universitari che devono far parte dell'anzidetto comitato; anche tale provvedimento, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1968, è in corso di pubblicazione.

Si fa, infine, presente che il Comitato dei ministri per il mezzogiorno, nella seduta del 27 novembre 1968, ha adottato alcune direttive per consentire l'immediata attuazione della richiamata legge n. 437, direttive che sono state trasmesse al CIPE per la relativa approvazione.

Va, per altro, tenuto presente che con i fondi della prima legge speciale per la Calabria è nel frattempo proseguita, seppure nella limitazione dei mezzi residui, l'attività connessa a perizie suppletive per i lavori in corso.

*Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:* DI VAGNO.

FRASCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che i treni attuali sulla linea ionica sono scarsi e per lo più locali e con stazioni terminali a Taranto e a Bari; e per sapere, altresì, se in considerazione dello sviluppo industriale di Crotona e di Sibari, che richiede rapido movimento di persone tra il sud e il nord d'Italia lungo la linea ferroviaria ionica-adriatica, ritenga opportuno promuovere, da un canto, l'ammodernamento delle attuali attrezzature (linee ferroviarie, stazioni, ecc.) che sono in uno stato veramente antidiluviano e, dall'altro, la istituzione di treni speciali che, in partenza da Crotona, lungo la linea ferroviaria ionica-adriatica, colleghino rapidamente i centri del crotonese, di Sibari e del metapontino con Taranto, Bari, Venezia, Milano e Torino. (4-02888)

RISPOSTA. — Fra i provvedimenti che l'azienda ferroviaria sta attuando per l'ammodernamento della rete, figurano anche importanti lavori di potenziamento della linea jonica, da Reggio Calabria a Bari, con particolare riguardo per gli impianti di sicurezza e segnalamento che apporteranno sensibili e favorevoli ripercussioni nella circolazione dei treni interessanti le segnalate aree d'espansione di Crotona, Sibari e Metaponto.

Circa i collegamenti diretti fra le principali località della linea jonica e Bari, si ricorda che, già in atto, essi vengono assicurati da quattro coppie giornaliere di treni, mentre otto coppie di convogli collegano i centri anzidetti a Taranto.

Il complesso di tali comunicazioni risulta più che adeguato all'entità del traffico da smaltire, tanto è vero che la maggior parte dei treni relativi offre ancora una discreta disponibilità di posti.

In merito, poi, alla prospettata istituzione di comunicazioni dirette fra la linea jonica ed il settentrione, si precisa che tale provvedimento non si presenta di facile soluzione: per altro, con il prossimo orario 1° giugno 1969, si conta di apportare miglioramenti alle attuali relazioni dirette fra Taranto, Milano e Roma e fra la zona di Crotona e la capitale, in modo da agevolare anche i viaggiatori interessati a raggiungere le città del nord-Italia.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per accer-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969

tare i criteri seguiti nell'assunzione di personale amministrativo e tecnico per i costituendi uffici dell'Alfa-sud di Napoli e di Pomigliano d'Arco.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere in base a quali elementi obiettivi sono stati assunti taluni funzionari amministrativi e perché mai tecnici e laureati col massimo dei voti vengono eliminati sol perché « sprovvisti di precedente esperienza lavorativa ».

Di questo passo si impedirà di fatto, nonostante le contrarie assicurazioni del Governo, la utilizzazione da parte dell'Alfa-sud di nuovi quadri dirigenti ed intermedi del Mezzogiorno, legittimando così il ricorso al prelievo dei medesimi da altre regioni o da altre unità operative dell'IRI. (4-02638)

**RISPOSTA.** — La selezione del personale da destinare all'Alfa-sud viene effettuata da elementi specializzati, secondo criteri normalmente adottati dalle grandi aziende industriali. In particolare, per i candidati senza precedente esperienza lavorativa, la selezione prevede una serie di prove, oltre ai colloqui di natura psicologica, tendenti ad individuare sia il livello intellettuale, sia le attitudini di ogni aspirante per consentire la migliore utilizzazione di ciascuno di essi nelle previste occupazioni.

È evidente come ogni azienda — e quindi anche l'Alfa-sud — non possa non ricorrere, all'inizio, a personale già preparato nello specifico settore merceologico, capace, quindi, di organizzare l'azienda stessa e di formare coloro che saranno assunti in seguito. Naturalmente l'azienda deve provvedersi di tale personale reclutandolo dove è possibile reperirlo.

Quanto all'utilizzazione di personale delle regioni meridionali, si osserva, comunque, che, recentemente, l'Alfa-sud ha stipulato una convenzione con la Cassa per il mezzogiorno per la formazione di 620 unità tra operai, diplomati e laureati, da assumere in primo impiego.

Naturalmente, trascorso il periodo di avviamento della azienda, la proporzione dei lavoratori meridionali sul totale dei dipendenti sarà sempre più elevata, fino a raggiungere livelli che confermeranno le previsioni a suo tempo formulate, sia in sede tecnica, sia in sede politica.

*Il Ministro:* FORLANI.

**MACCHIAVELLI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponde a verità che la società elettrodomestici San Giorgio di La Spezia è stata ceduta dall'IRI ad una società privata, così come hanno pubblicato alcuni giornali locali senza smentita da parte della direzione aziendale.

Non potendo ritenere l'interrogante che un provvedimento del genere sia stato preso senza un attento esame del problema anche con le autorità locali, chiede in particolare come sia possibile che tali notizie possano venire pubblicate dalla stampa creando grave tensione e disagi non solo fra le maestranze, ma in tutta la provincia di La Spezia, già così colpita nella sua economia. (4-02709)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-02765, del deputato Fasoli, pubblicata a pag. 976).*

**MARINO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) perché non sia stato dato seguito al ricorso inoltrato dai dipendenti dell'ufficio tecnico erariale di Agrigento, inviatogli in data 28 agosto 1968 con raccomandata n. 3755 ed al signor direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con plico sigillato, tramite l'ufficio di Agrigento;

2) con quale criterio vengano assegnati i premi semestrali in deroga (al 10 per cento del personale per ogni semestre) dato che all'ufficio tecnico erariale di Agrigento, i beneficiari sono sempre gli stessi. Salvo la variante di uno o due all'anno;

3) perché l'attuale ingegnere capo esiga che, anche per l'assenza di un giorno, pur se giustificata dalla dichiarazione del medico, si debba esibire il regolare certificato medico con relativa marca dell'ordine dei medici e legalizzato dal municipio e si presenti la domanda in carta bollata da lire 400, diretta alla direzione generale, altrimenti l'assenza viene computata nelle ferie, malgrado vi sia una circolare del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con la quale si autorizza gli ingegneri capi ad accordare congedi straordinari per motivi di salute, per brevi periodi e per non più di cinque giorni, ritenendo sufficiente la dichiarazione del medico, circolare che è stata adottata dai precedenti ingegneri capi. (4-02415)

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti esperiti in ordine al contenuto dell'esposto presentato il 28 agosto 1968 da un gruppo di impiegati

in servizio presso l'ufficio tecnico erariale di Agrigento, è risultato che il dirigente del predetto ufficio in data 23 dicembre 1967 e su espressa richiesta dell'assessorato per le finanze della Regione siciliana, trasmise a quest'ultimo ente un elenco del dipendente personale che, a suo giudizio, era da considerarsi meritevole di un compenso speciale deliberato dalla giunta regionale in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

La scelta dei nominativi segnalati era stata effettuata a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale, n. 19 sopracitato, il quale stabilisce che la concessione dello speciale compenso va attribuita ai funzionari ed impiegati effettivamente addetti a servizi di interesse regionale, escludendo ogni carattere di generalità e limitata al personale veramente meritevole, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese non solo oltre l'orario e le mansioni normali, ma altresì in eccedenza all'attività di lavoro retribuita con i compensi per lavoro straordinario.

Successivamente, per altro, il dirigente dell'ufficio, essendo venuto a conoscenza che quasi tutti gli uffici tecnici erariali della regione avevano compreso nel predetto elenco la generalità degli impiegati ivi in servizio, interpretando in tal modo estensivamente le disposizioni restrittive dettate nella delibera regionale del 1° dicembre 1967, inoltrò un elenco suppletivo del dipendente personale, nel quale vennero compresi anche gli impiegati non di ruolo esclusi in precedenza.

La Regione siciliana ha quindi provveduto ad accreditare i fondi per il pagamento del compenso speciale in argomento anche in relazione a quest'ultimo elenco, per cui risulta che in definitiva tutti gli impiegati dell'ufficio in parola hanno goduto del premio in questione. È stata fatta eccezione soltanto per due che, d'altra parte, figurano esclusi dallo stesso assessorato regionale.

Per quanto concerne, poi, il punto 2) della interrogazione, si fa presente che, ai fini della concessione dei compensi speciali al personale delle varie carriere, il criterio seguito è quello secondo il quale detti compensi sono corrisposti per eccezionali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro straordinario. Di conseguenza, il capo di ciascun ufficio dipendente segnala alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali i nominativi dei dipendenti impiegati che durante il semestre cui si riferisce il

compenso se ne siano resi meritevoli, distinguendosi per rendimento e diligenza.

Di norma, i nominativi da segnalare non possono eccedere una certa percentuale, la quale viene stabilita di volta in volta a seconda della disponibilità di fondi e del numero delle unità in forza presso ciascun ufficio. Ove, per altro, gli impiegati ritenuti meritevoli superino la percentuale prefissata, il capo dell'ufficio stabilisce un'alternanza fra gli elementi proposti, curando di evitare che siano premiati sempre gli stessi impiegati.

Il beneficio in questione viene così goduto da quel personale che abbia dimostrato maggiore attaccamento al lavoro, sempreché non abbia usufruito di alcuna indennità di missione; e ciò in conformità a quanto all'uopo disposto dalla competente direzione generale.

In merito, infine, all'uso della carta da bollo per le richieste di congedo straordinario per motivi di salute, si precisa che, a norma dell'articolo 38 della tariffa, allegato A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, le istanze, le petizioni ed i ricorsi, da chiunque indirizzati in forma scritta agli uffici governativi centrali e periferici al fine di provocarne l'attività, per domandare, ad esempio, l'adozione di un provvedimento oppure una qualsiasi pronuncia della pubblica amministrazione nell'interesse del richiedente, devono essere redatti su carta bollata.

Fra gli atti suddetti devono ritenersi comprese anche le domende prodotte dai pubblici dipendenti alle amministrazioni di appartenenza al fine di ottenere la concessione di congedi straordinari per malattia, sia perché detti atti non hanno un semplice valore di comunicazione ma tendono a provocare un provvedimento o, comunque, l'attività dell'organo amministrativo nell'interesse esclusivo del richiedente, sia perché non esiste relativamente ad essi alcuna norma di esenzione fiscale, come invece espressamente disposto a favore delle istanze di congedo ordinario dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Per altro, poiché le anzidette istanze di congedo straordinario, indipendentemente dal periodo di durata della richiesta di concessione, vanno corredate del certificato medico di parte, a giustificazione della temporanea inidoneità al servizio dell'impiegato, ne deriva che su tale ultimo documento dev'essere applicata la marca di previdenza dell'Ordine dei medici, prescritta dall'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

*Il Ministro: REALE.*

MAULINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda intervenire affinché sia data decorosa sistemazione al fabbricato ed ai locali della stazione ferroviaria di Omegna (Novara) e sia provveduto alla conseguente installazione degli indispensabili servizi pubblici e di comunicazione con adeguato collegamento telefonico.

(4-02248)

RISPOSTA. — I proposti lavori di sistemazione e miglìoria al fabbricato viaggiatori ed ai relativi locali e servizi della stazione di Omegna, vengono tenuti in evidenza per ogni possibile futura loro realizzazione nel quadro delle analoghe necessità in atto in molte altre non meno importanti stazioni della rete e, naturalmente, in relazione all'entità dei finanziamenti disponibili allo scopo. Infatti è noto l'indirizzo generale di ridurre all'indispensabile ogni intervento ai fabbricati e dipendenze, al fine di riservare i fondi disponibili per opere concernenti la funzionalità degli impianti più direttamente collegati col buon espletamento dell'esercizio.

Circa la richiesta installazione di telefoni collegati alla rete urbana, ad uso del pubblico, si precisa che la realizzazione di tali impianti spetta alla società telefonica competente.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

MILANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità che la ditta Boccato, concessionaria dei servizi di autolinee per il trasporto di operai e precisamente per la provincia di Bergamo per le seguenti località: Cologno, Ugnano, Spirano, Pognano, Verdello, Ciserano, Boltiere, Osio Sotto, Brembate, Capriate San Gervasio, Zanica, Commun Nuovo, Levate, Osio Sopra, Suisio, Cerro Bottanuco, Brembate Sopra, Madone, Filago e Marne, usi degli autobus antiquati e non adeguati ai bisogni; in particolare se risulti vero che il riscaldamento in detti autobus è effettuato con bombole a gas mentre il numero dei passeggeri trasportati risulterebbe essere superiore a quello consentito; inoltre, se siano stati applicati aumenti di tariffe, in che misura e in base a quale autorizzazione.

Si chiede ancora, se sia vero che detta ditta impone, agli operai che sono costretti a fare il turno domenicale, di raggrupparsi, a proprie spese, in centri di raccolta facenti

capo a determinate località con l'esclusione di altre; che, in seguito alla situazione lamentata, i lavoratori interessati hanno dato luogo il giorno 7 ottobre 1968, con il blocco del servizio, a una manifestazione di protesta.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro intenda intervenire per imporre alla ditta il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e in particolare, persistendo le gravi carenze denunciate, se intenda revocare le stesse concessioni. (4-02478)

RISPOSTA. — La Società autoservizi Boccato a seguito della manifestazione di protesta da parte degli operai che utilizzano i suoi servizi per recarsi al lavoro, ha attuato gli opportuni accorgimenti per eliminare gli inconvenienti e le deficienze riscontrate.

In particolare detta società ha provveduto:

1) a sostituire l'autotreno, sgradito agli operai, con un autosnodato;

2) a modificare, su tutti gli autobus in servizio, gli impianti di riscaldamento in modo da renderli perfettamente funzionanti ed efficienti;

3) ad attuare una diversa organizzazione dei servizi che si svolgono la domenica al fine di meglio soddisfare le esigenze degli operai che lavorano in detto giorno.

In merito all'aumento delle tariffe si fa presente che la competente direzione compartimentale MCTC, in accoglimento di apposita istanza presentata dalla società autoservizi Boccato, con provvedimento del 17 ottobre 1968 ha autorizzato detta società ad elevare le classi di tariffa, con sconti per abbonamenti preferenziali dal 40 al 50 per cento. Rispetto alle tariffe in precedenza adottate l'aumento medio è stato di circa l'8 per cento ed è stato disposto in conseguenza della modifica del regime tariffario sulle autostrade, che ha raddoppiato l'onere sostenuto dall'azienda per pagamento di pedaggi.

Per quanto riguarda infine il materiale rotabile, la società autoservizi Boccato ha recentemente acquistato un autobus FIAT 682 e due autobus OM super Orione, per cui detto materiale risulta sufficiente a soddisfare le esigenze del traffico assolto dai servizi ad essa in concessione; i rimanenti autobus pur non essendo di recente costruzione, sono tutti in buono stato di manutenzione e presentano i necessari requisiti di sicurezza.

A seguito delle modifiche disposte, si è riscontrato un generale miglioramento dei servizi per cui nessuna ulteriore manifesta-

zione di protesta ha avuto luogo, né sono pervenuti ulteriori reclami sia alla direzione compartimentale per la Lombardia sia a questo Ministero.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

NICCOLAI CESARINO E MARMUGI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) se sia a loro conoscenza che numerosi concessionari di riserve della provincia di Firenze (o loro consorziati), per eludere il fisco agiscono in contrasto con quanto disposto dall'articolo 61 del testo unico della legge sulla caccia, ricorrendo alla vendita di « permessi » che hanno diritto alla uccisione di capi di selvaggina ad un determinato prezzo (5-6 mila lire per ogni fagiano) oppure ricorrendo alla vendita di « permessi » aventi valore per l'intera stagione venatoria e, spesso, senza limitazione di capi da abbattere;

2) se il ministro delle finanze sia consapevole delle carenze dimostrate dagli uffici periferici del suo Ministero nella repressione delle irregolarità e degli abusi di cui al punto precedente e quali istruzioni abbia impartito o intenda impartire agli stessi uffici affinché, con la collaborazione del comitato provinciale della caccia, sia intrapresa una energica azione per reprimere gli abusi, comunque si manifestino, anche allo scopo di evitare gravi evasioni fiscali. (4-02402)

RISPOSTA. — Il concessionario di una riserva di caccia, giusta il disposto degli articoli 43 e 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, può autorizzare altre persone a cacciare nella propria riserva ed inoltre procedere all'affitto della concessione stessa.

Per altro dette autorizzazioni, in difetto di una norma legislativa che ne stabilisca il divieto, possono anche essere rilasciate dietro corrispettivo. In tal senso è infatti l'orientamento della magistratura, che in relazione a controversie del genere si è già pronunciata favorevolmente alla vendita di permessi.

Entro i riferiti ambiti si può quindi fornire assicurazione che l'amministrazione finanziaria, attraverso i propri organi di polizia tributaria continuerà a svolgere attiva opera di controllo e di accertamento al fine di assicurare l'esatta osservanza delle disposizioni fiscali, a garanzia del rispetto della legge e per una efficace tutela degli interessi erariali.

Nel quadro dell'accennata opera di con-

trollo sono infatti da collocarsi le azioni di servizio tuttora in corso da parte dei militari della guardia di finanza.

Per quanto concerne la zona segnalata risulta che i reparti dipendenti dal comando della legione di Firenze, in seguito ad una operazione di servizio recentemente conclusa, hanno accertato nei confronti di una riserva di caccia evasioni all'IGE per acquisti di selvaggina da ripopolamento e per vendita di permessi di caccia; evasioni all'imposta di bollo, in dipendenza della esistenza di ricevute ordinarie e di scritture private non in regola con le disposizioni che disciplinano il suddetto tributo; ed infine evasioni all'imposta di registro, dovute alla omessa registrazione di scritture private concernenti acquisti di permessi di caccia e di selvaggina.

*Il Ministro delle finanze:* REALE.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda intervenire a norma dell'articolo 15 della legge 27 novembre 1933, in sede disciplinare, a carico del presidente dell'ordine degli avvocati di Livorno, in relazione a un non commendevole episodio nel quale si è trovato coinvolto nella sua qualità di difensore di una persona in una causa di separazione.

(3-00528, già orale)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 38 del vigente ordinamento forense (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni), la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati e dei procuratori, i quali si siano resi colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale spetta esclusivamente al consiglio dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto o, se questi sia componente di detto consiglio, al consiglio dell'ordine costituito nella sede della corte d'appello.

Il procedimento disciplinare, in base al citato articolo 38, può essere iniziato dal consiglio dell'ordine d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero competente, ovvero su ricorso dell'interessato.

Ciò precisato, si fa presente, circa il caso particolare segnalato nella interrogazione, che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, interessato al riguardo, ha fatto conoscere che non risulta sia stato ini-



V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969

ziato davanti all'Ordine degli avvocati procedimento disciplinare nei confronti del presidente avvocato Giorgio Campi. Sono invece in corso accertamenti di polizia giudiziaria riguardo ad una querela proposta nei confronti del detto professionista e ad una denuncia per calunnia a carico del querelante.

*Il Ministro: GAVA.*

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se intendano sospendere l'applicazione della ritenuta sulle competenze (che dovranno andare in vigore con l'ottobre 1969) per lo sciopero effettuato nel novembre 1967 dai finanziari, almeno fino a quando non sia stato risolto il problema della perequazione, problema che il Governo (contrariamente a quanto afferma oggi) si era impegnato a risolvere « prima di procedere al riordinamento generale delle indennità accessorie », come attesta l'ordine del giorno approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera il 22 febbraio 1968, presente e consenziente il rappresentante del Governo.

Per sapere inoltre se ritengano legittima tale ritenuta in quanto il lavoro, accumulatosi nei giorni di astensione dal lavoro, è stato successivamente smaltito con effettuazione di lavoro straordinario, in gran parte non retribuito.

Per sapere se il ministro sia a conoscenza che la ritenuta in oggetto, se messa in atto, farà mancare una media di 8-10 mila lire al mese ai magri bilanci dei finanziari, in un mese in cui c'è da mandare i figli a scuola e le spese, di ogni genere, aumentano considerevolmente.

Se, in considerazione di quanto esposto, intendano dare immediate disposizioni perché la ritenuta in oggetto venga revocata. (4-01166)

**RISPOSTA.** — Il recupero degli assegni corrisposti al personale finanziario per le giornate di astensione dal lavoro non può essere in alcun modo subordinato all'eventuale soluzione del problema della perequazione delle competenze accessorie.

L'amministrazione, infatti, non può esimersi dal disporre il recupero per quanto corrisposto in più, e ciò in attuazione del principio giurisprudenziale, più volte ribadito dal Consiglio di Stato, per il quale lo sciopero produce la temporanea sospensione delle due fondamentali obbligazioni del rapporto di

impiego: la prestazione lavorativa da una parte e la remunerazione dall'altra.

Per quanto in particolare concerne l'astensione del personale predetto dal lavoro per partecipare allo sciopero del novembre 1967, si fa, per altro, presente che nessuna determinazione è stata sinora adottata in ordine alla decorrenza ed alla misura della ritenuta da effettuare sugli stipendi.

L'attuazione del relativo provvedimento sarà comunque disposta nei modi e nei tempi ravvisati più opportuni e meno gravosi, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

*Il Ministro per la riforma burocratica: GATTO.*

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che sotto il pretesto che nella zona fra Forte dei Marmi e Massa (Lucca) dovrà sorgere un grande complesso pediatrico per una spesa che supera il miliardo (si chiede notizie al Ministero se a tale riguardo vi sia qualcosa di stanziato e in che fase sia tale stanziamento), il professore Gaetano Pasquonucci, primario pediatra dell'ospedale di Viareggio, tiene bloccate le deliberazioni degli ospedali di Carrara, Massa e Pietrasanta tendenti ad istituire i primariati pediatrici; per sapere se sia a conoscenza che, nell'attesa del sorgere del « grande complesso », gli ospedali su menzionati hanno dato vita a reparti pediatrici sotto la consulenza del primario pediatra di Viareggio; per sapere cosa intenda fare il ministro per sbloccare tale situazione che oltre a sancire una ingiustificata posizione di privilegio, fa correre il rischio a detti ospedali che, per mancanza di requisiti idonei, vengano relegati, alla luce della riforma ospedaliera, a ospedali di zona anziché a ospedali provinciali. (4-01189)

**RISPOSTA.** — L'iniziativa di creare nel comune di Montignoso, nella zona tra Forte dei Marmi e Massa, un ospedale specializzato di pediatria, è stata promossa dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara, nonché dai comuni di Massa, di Carrara, di Montignoso, di Aulla e di Fosdinovo. Tale iniziativa non ha avuto l'intendimento di sottrarre agli ospedali generali di Massa, di Carrara e di Pietrasanta il compito di assicurare anche adeguati servizi di assistenza pediatrica, ma bensì quello di realizzare un complesso ospedaliero di 250 posti-letto altamente quali-

ficato sia per la cura delle malattie dell'infanzia, sia per la prevenzione, il ricupero e la educazione sanitaria nello specifico settore.

Al riguardo, si fa presente che la circostanza ha avuto la sua giustificazione nel fatto che i tre ospedali succitati non dispongono di una divisione pediatrica ed il relativo servizio è svolto da una sezione di pediatria che risulta essere affidata ad un aiuto del reparto di medicina generale. Non risulta, per altro, che le amministrazioni degli enti ospedalieri citati intendano istituire primariati di pediatria.

Il concetto ispiratore della nuova opera ospedaliera ha trovato, pertanto, favorevole accoglimento sia presso questo Ministero sia presso quello dei lavori pubblici. L'erigendo ospedale è stato infatti incluso nel programma degli interventi per le costruzioni, ospedaliere per gli anni 1967 e 1968 ed ha ottenuto un primo contributo sulla spesa di lire 700 milioni, necessaria per la realizzazione di un primo lotto. Il relativo progetto è in fase di avanzata elaborazione ed è stato presentato al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'approvazione.

Per quanto, in particolare, riguarda la lamentata eventualità che gli ospedali di Massa e di Carrara, già classificati di seconda categoria, vengano declassati ad ospedali di zona, si precisa che il consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara, nella seduta del 19 aprile 1968, ha espresso parere unanime che entrambi gli ospedali vengano classificati « provinciali », ai sensi della nuova legge ospedaliera.

Si fa presente, infine, che, secondo le istruzioni impartite da questo dicastero, con circolare in data 18 maggio 1968, ogni modifica alla attuale organizzazione degli enti ospedalieri deve essere rinviata all'esame del competente comitato regionale per la programmazione ospedaliera.

*Il Ministro:* RIPAMONTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'antico teatro dei Concordi di Campiglia Marittima (Livorno), con oltre cento anni di vita, rischia di essere venduto per essere demolito o affittato come magazzino.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il teatro dei Concordi di Campiglia Marittima è l'unico teatro del genere rimasto in piedi in tutta la Maremma.

Per sapere che cosa intendano fare per preservare tale teatro alla cittadina così tanto giustamente attaccata a quella gloriosa istituzione. (4-01206)

RISPOSTA. — Il teatro dei Concordi di Campiglia Marittima fu costruito nell'anno 1860 per iniziativa di privati e dell'amministrazione comunale del tempo. Trattasi di complesso architettonico di rilievo e consta di tre ordini di palchi con annessi due vani al primo piano.

Detto teatro era di proprietà dei soci dell'accademia dei Concordi, costituita in associazione di fatto dai proprietari dei palchi di cui il locale dispone.

Nell'immediato dopoguerra, il teatro dei Concordi, in relazione alla nota crisi determinatasi nel campo dello spettacolo, è venuto a trovarsi in uno stato di accentuato abbandono sia dal lato gestione sia dal lato manutenzione.

Anche il comune, proprietario di un palco, data la particolare strutturazione dell'accademia in parola, nonché la mancanza di idonei mezzi atti a risollevarne le sorti dell'edificio, non ha avuto possibilità alcuna per addivinare ad una soluzione pienamente rispondente ad eventuali concrete iniziative.

Nell'ottobre del 1963, l'accademia dei Concordi, in assemblea generale, esaminava in via definitiva l'eventualità di una vendita del teatro, già autorizzata dall'assemblea generale del 15 ottobre detto, oppure di affidare il teatro a qualche gestore, oppure di cederlo al comune.

Fra le varie offerte pervenute veniva prescelta quella presentata, per la somma di lire 1.600.000, dal signor Garibaldo Pieretti, residente in Suverato.

Tale offerta fu ritenuta la migliore non solo perché il prezzo, pur modesto, era superiore a quello offerto dagli altri, ma anche perché il Pieretti, già proprietario del cinema Garibaldi in Suverato ed in trattative per la costruzione di un altro cinema-teatro in Venturina, era molto competente in materia e quindi, con maggiore possibilità degli altri, capace di riprendere l'esercizio del cinema-teatro; motivo quest'ultimo che stava tanto a cuore a tutti i palchettisti i quali avrebbero così avuto il piacere di vedere ripristinato il vecchio teatro, tanto legato alla storia di Campiglia.

Nell'atto di vendita, l'acquirente signor Pieretti Garibaldi, oltre ad obbligarsi a mantenere al locale l'attuale nome di teatro dei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1969

Concordi, si obbligava a destinare ininterrottamente per il periodo di anni 5 — dalla data in cui avrebbe avuto inizio — l'attività di cinema-teatro, dell'immobile acquistato.

Il Pieretti successivamente all'acquisto dell'immobile provvide a rimmetterlo in efficienza sostenendo una spesa di lire 8 milioni circa. Quindi ottenuta l'agibilità lo cedeva in affitto ai signori Simino Paride e Bartoli Oreste, entrambi da Piombino, i quali per lavori di abbellimento, riscaldamento ed altro avrebbero sostenuto l'onere approssimativo di lire 4 milioni.

Il relativo contratto di affitto sarebbe stato stipulato per 5 anni con scadenza nel 1970 e con canone mensile di lire 100 mila.

Poiché la gestione risulterebbe deficitaria, sia il proprietario che gli affittuari sarebbero ora venuti nella determinazione di vendere lo stabile, allo scopo di realizzare almeno la somma spesa da ciascuna delle parti. Il prezzo richiesto per la vendita sarebbe di lire 16 milioni. Ma sembra che il proprietario dell'immobile, Pieretti Garibaldi, venderebbe il teatro anche al prezzo di lire 12 milioni agli affittuari che così recupererebbero indirettamente i quattro milioni da essi spesi.

È opinione diffusa che i predetti affittuari avrebbero interesse ad acquistare il teatro in parola anche per assicurarne la naturale destinazione oltre che per utilizzare le sale annesso al primo piano per mostre di pittura, ecc.

È anche voce diffusa che l'attuale proprietario del teatro, Pieretti Garibaldi, qualora non riuscisse a vendere il teatro, sarebbe disposto a trasformarlo in civili abitazioni.

Il Ministero della pubblica istruzione sta quindi assoggettando a vincolo il teatro dei Concordi di Campiglia Marittima.

L'assoggettazione dell'immobile alle norme della legge 1° giugno 1939, è, infatti, elemento pregiudiziale per svolgere idonea azione di tutela.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: PELLICANI.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, per caso, si sia adoperato per scongiurare la fucilazione, avvenuta a Belgrado il 2 novembre 1968, del giovane Ivan Jelic di 24 anni, giustiziato (così radio Belgrado) per atti tendenti a rovesciare il regime del maresciallo Tito. (4-02799)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri, sulla base di notizie giornalistiche, apprese nel luglio 1968 che il cittadino jugoslavo Ivan Jelic era stato condannato alla pena capitale del tribunale di Belgrado per aver provocato alla fine del maggio 1968 una esplosione alla stazione ferroviaria di quella città, che causò il ferimento di 14 persone. In settembre tale sentenza venne confermata dalla Corte suprema della Repubblica di Serbia.

Non risulta che al Ministero degli esteri siano pervenute sollecitazioni in favore dello Jelic così come non risulta che la stampa internazionale abbia dato rilievo a questo caso.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ZAGARI.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se risponda a verità la confederazione generale greca del lavoro, cardine del regime dei colonnelli, è d'ispirazione cristiana e fa parte della confederazione internazionale dei sindacati liberi. Per sapere se sia esatto che il presidente della confederazione internazionale dei sindacati liberi è l'attuale segretario generale della CISL. (4-02919)

RISPOSTA. — La confederazione generale greca del lavoro che, quando si è costituita, era di ispirazione cristiana, aveva a suo tempo aderito alla Confederazione internazionale dei sindacati liberi, il cui attuale presidente è il deputato Bruno Storti, segretario nazionale della CISL.

Il comitato esecutivo della Confederazione internazionale dei sindacati liberi, riunitosi a Bruxelles dal 4 al 6 ottobre 1967, ha approvato una risoluzione in cui tra l'altro si dichiara « che è stato deciso che i diritti e privilegi della Confederazione generale del lavoro di Grecia, in quanto aderente alla CISL, verranno sospesi fino a quando forze sindacali veramente democratiche e rappresentative non dirigano tale organizzazione.

*Il Sottosegretario di Stato: ZAGARI.*

PAGLIARANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di agitazione di gran parte della popolazione rurale del comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), per il mancato completamento del programma di elettrificazione

— da anni predisposto da quella amministrazione — a causa del persistente rigetto da parte della prefettura di Forlì delle varie delibere, adottate all'unanimità dal consiglio comunale, riguardanti la integrazione, con mutuo di 8 milioni, dei finanziamenti a suo tempo previsti, integrazione resasi necessaria per varie differenze finanziarie maturatesi nel tempo e dovute a maggiori spese per IGE, di registrazione, diminuzione del contributo sul piano verde, quote inesigibili da parte degli utenti (poteri abbandonati) nonché integrazione del programma per altre venti famiglie.

Quali provvedimenti intenda prendere perché si possa arrivare alla soluzione della questione e porre così fine ad una situazione che non giova anzi aggrava le condizioni della nostra agricoltura. (4-01774)

RISPOSTA. — Le deliberazioni del 4 giugno 1968, n. 67 e n. 69, e del 28 agosto 1968, n. 136, adottate a modifica e ad integrazione di altre precedenti deliberazioni dal consiglio comunale di Sant'Arcangelo di Romagna per affidare all'ENEL i lavori di costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica in alcune località rurali, previa assunzione di un mutuo di lire 8.114.000, sono state approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Forlì nella seduta del 25 ottobre 1968.

*Il Ministro:* RESTIVO.

PAPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se ritenga di concedere la proroga fino al riordino generale dei corsi dell'autorizzazione al funzionamento presso gli istituti professionali di Stato per il commercio delle classi IV e V dette ad « ordinamento speciale » degli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere almeno nei centri sprovvisti di sedi di istituti tecnici commerciali. Invero varie agitazioni in diverse città italiane hanno richiamato l'attenzione delle autorità scolastiche sul problema di tali classi « ad ordinamento speciale » già prorogate per l'anno scolastico 1967-68 e ora soppresse. Tale provvedimento di soppressione ha determinato l'impossibilità per molti allievi di poter completare il ciclo di studi iniziato non potendo raggiungere le sedi degli istituti tecnici per periti aziendali o di quelli commerciali;

b) in conseguenza, attese le difficoltà incontrate nell'attuazione delle norme dettate

dalla circolare del 6 settembre 1968, n. 369, se intenda disporre le convocazioni di una sessione straordinaria di esami integrativi per l'ammissione alle « speciali » quinte classi istituite presso gli istituti commerciali;

c) se ritenga, contemporaneamente, al fine di garantire la continuità didattica di detti corsi sia « ad ordinamento speciale » come di quelle quinte classi istituite presso gli istituti commerciali, emanare disposizioni urgenti per l'assorbimento dei docenti che per tutti questi anni sono stati incaricati nell'insegnamento delle classi ad « ordinamento speciale », raggiungendo alti rendimenti di esperienza e specializzazioni. (4-02488)

RISPOSTA. — La cessazione delle classi a ordinamento speciale per la preparazione agli esami di abilitazione tecnica di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, già funzionanti presso alcuni istituti professionali, è stata disposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884, che aveva consentito l'istituzione di tali classi solo in via transitoria « e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68 ».

Di conseguenza, allo scopo di venire incontro alle esigenze degli alunni provenienti dalle classi ad ordinamento speciale che, non essendo stati promossi o abilitati, desiderassero ripetere la classe, con circolare ministeriale 6 settembre 1968, n. 369, è stata consentita la loro iscrizione presso gli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere ovvero, per le località prive di tali istituti, presso gli istituti tecnici commerciali, nei quali a tal fine è stata autorizzata l'istituzione, secondo le esigenze, di una IV o una V o di entrambe le classi di sezione per periti aziendali.

I provveditori agli studi sono stati altresì autorizzati — in rapporto alle esigenze locali — ad istituire tali classi anche in sedi prive di istituto tecnico commerciale: in tal caso esse funzioneranno come sezione staccata del più vicino istituto tecnico.

Con i provvedimenti cui s'è accennato quindi — nell'ambito della normativa vigente — è stata assicurata a tutti gli studenti provenienti dalle soppresse classi a ordinamento speciale la possibilità di concludere il ciclo di studi iniziato.

Quanto all'ammissione agli istituti tecnici degli alunni provenienti dagli istituti professionali o in possesso di diploma di qualifica rilasciato da tali istituti, si fa presente che è

disciplinata dall'ordinanza ministeriale 26 febbraio 1968, la quale non consente agli alunni stessi di accedere alle quinte classi degli istituti tecnici; infatti, si è ritenuto, con il conforto del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che gli allievi degli istituti professionali, nonché i diplomati da tali istituti, non posseggono una preparazione sufficiente per consentire il loro inserimento, sia pure previ esami integrativi, nelle quinte classi degli istituti tecnici.

Quanto alla nomina degli insegnanti non di ruolo nelle classi per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, ormai definitivamente classi di istituto tecnico, si fa presente che è disciplinata dall'annuale ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze, la quale è emanata sulla base di precise disposizioni di legge cui non è possibile derogare.

*Il Sottosegretario di Stato:* BIASINI.

PASCARIELLO, SCIONTI E FOSCARINI.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga che debbano usufruire del diritto ad essere inclusi nelle graduatorie provinciali per i comandi negli istituti superiori (ordinanza ministeriale 27 luglio 1968) quegli insegnanti che — per aver maturato il periodo di prova per la nomina a ordinari durante l'anno scolastico 1967-68 e precisamente entro sette mesi a decorrere dal 1° ottobre 1967 — abbiano presentato entro il termine prescritto del 2 settembre 1968 domanda ai provveditori. (4-01695)

RISPOSTA. — La richiesta non ha potuto trovare accoglimento. Infatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, i professori di scuola media potevano aspirare, per l'anno scolastico 1968-69, al comando in istituti di istruzione secondaria di 2° grado a condizione, fra le altre, che avessero compiuto il periodo di straordinariato, cioè due anni di servizio (per almeno sette mesi effettivi in ciascuno di essi). Ed è noto che il compimento di ogni anno scolastico è previsto al 30 settembre.

Ne consegue che prima di tale data — e cioè nel momento (2 settembre 1968) in cui gli interessati dovevano presentare la domanda di comando in parola — non poteva considerarsi concluso da parte degli interessati il secondo anno di straordinariato. Né d'altra parte avrebbero potuto essere prese egualmente in

esame le domande degli aspiranti in questione, nella considerazione che il comando, eventualmente conferito loro, avrebbe avuto efficacia dal 1° ottobre successivo. Infatti ciò avrebbe potuto comportare il conferimento del comando stesso anche a docenti i quali, in un momento successivo, sarebbero risultati privi del requisito già sopra indicato, per non aver favorevolmente compiuto il periodo di straordinariato. Ciò avrebbe comportato, ad anno scolastico già iniziato, la revoca del comando loro conferito, con le ben comprensibili conseguenze sull'ordinato funzionamento della scuola. D'altra parte il termine per la presentazione delle domande di comando non avrebbe potuto essere fissato in epoca successiva al 30 settembre senza determinare un conseguente notevole ritardo nell'apertura delle scuole. Senza contare, infine, che il provvedimento formale con il quale per ciascun professore viene « dichiarato » superato il periodo di prova (decreto di nomina a ordinario) difficilmente compie l'iter prescritto nei giorni immediatamente successivi al 30 settembre di ciascun anno scolastico.

*Il Sottosegretario di Stato:* BIASINI.

PEZZINO. — *Al Ministro della sanità.* —

Per conoscere se sia informato del fatto che, contrariamente alle assicurazioni fornite in data 26 agosto 1968, nemmeno il 28 agosto 1968 è stato espletato il concorso al posto di direttore sanitario del consorzio provinciale antitubercolare di Catania, essendo esso stato rinviato ancora una volta, come era facilmente prevedibile per chi conosce i retroscena della situazione, del resto già denunciati in Parlamento.

L'interrogante, dopo questa ennesima prova dell'esistenza dei maneggi denunciati, chiede di conoscere se il ministro interessato ritenga di dovere finalmente intervenire con energia per fare cessare lo scandalo. (4-01920)

RISPOSTA. — Il ritardo delle operazioni del concorso al posto di direttore sanitario del consorzio provinciale antitubercolare di Catania è stato causato dall'indisponibilità di alcuni componenti a poter partecipare alle sedute d'esame per impegni assunti. Quindi non risulta che ci siano stati maneggi nel denunciato ritardo. Comunque i lavori della commissione esaminatrice sono ultimati fin dal 13 novembre 1968.

*Il Ministro:* RIPAMONTI.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, mentre i decreti di promozione ad appuntato degli agenti di pubblica sicurezza che hanno compiuto 20 anni di servizio entro marzo 1968 sono stati firmati in aprile e in luglio rispettivamente per il primo e secondo scaglione, i decreti per il terzo scaglione non sono stati ancora pubblicati.

Per sapere se sia a conoscenza della preoccupazione che tale ritardo ha determinato nei numerosi agenti di pubblica sicurezza che attendono il decreto e che paventano di perdere la tredicesima mensilità nel caso che i decreti fossero firmati alla fine dell'anno.

Per sapere se intenda intervenire per evitare che gli agenti di pubblica sicurezza del terzo scaglione siano ingiustamente danneggiati dal ritardo dei decreti che li riguardano.  
(4-02421)

RISPOSTA. — In data 26 luglio 1968, è stato registrato alla Corte dei conti il decreto ministeriale del 16 aprile 1968 con cui, in attuazione dei noti più favorevoli criteri accolti in materia di avanzamento dei militari di truppa, è stata disposta la promozione al grado di appuntato di 9.351 guardie scelte.

Immediatamente dopo si è provveduto agli adempimenti relativi al conferimento della qualifica di guardia scelta ad altrettante guardie.

La commissione di avanzamento ha successivamente portato a termine l'esame delle posizioni delle nuove guardie scelte, che hanno già maturato 20 anni di servizio nel corpo, ai fini della immediata promozione ad appuntato; tale promozione è stata conferita a 3.522 guardie scelte a decorrere dal 1° agosto 1968.

Con effetto dal 10 dicembre 1968, è stata disposta la promozione di altre 3.244 guardie scelte; complessivamente, hanno quindi conseguito l'avanzamento ad appuntato 16.117 militari di pubblica sicurezza.

*Il Ministro:* RESTIVO.

RAUSA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni causati alle colture dalle avversità atmosferiche nei giorni 10 e 11 settembre 1968, nei comuni di Sogliano, Carmiano, Salice e Novoli (Lecce), e quali disposizioni intendano impartire per venire incontro alle categorie agricole colpite dai danni.  
(4-02276)

RISPOSTA. — Le grandinate miste a pioggia del 10 e dell'11 settembre 1968 hanno causato in talune località dei comuni di Sogliano Cavour, Carmiano, Salice e Novoli, danni alle colture della vite e dell'olivo di entità limitata e, comunque, tale da non consentire l'applicazione delle provvidenze contributive previste dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Gli agricoltori danneggiati potranno beneficiare, tuttavia, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, della concessione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte alle esigenze di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva e provvedere alla estinzione di eventuali passività aziendali, derivanti da prestiti di esercizio e da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Inoltre, gli stessi agricoltori potranno fruire dello sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per il 1968, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917.

*Il Ministro delle finanze:* REALE.

TOCCO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia in condizioni di fornire notizie sull'eccessivo ritardo che si va verificando in ordine alla approvazione del piano regolatore del nucleo di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero.

Se sia inoltre a sua conoscenza che il progetto giace presso il Comitato dei ministri per il mezzogiorno sin dal 30 marzo 1967 senza che per altro sia stato ancora esaminato.

Se gli siano inoltre note le ragioni per cui altri consimili progetti presentati nella stessa epoca siano stati rapidamente esaminati ed approvati, ed ancora se sia in condizioni di chiarire le ragioni di questa disparità di trattamento.

L'interrogante, tenuto inoltre presente il grave danno che da tale mancata approvazione deriva per l'economia sassarese, in quanto la mancanza del piano frena i nuovi insediamenti e certamente condiziona lo sviluppo di quelli esistenti, chiede di sapere se

il ministro ritenga opportuno esperire ogni possibile mezzo a sua disposizione perché si possa giungere il più rapidamente possibile all'approvazione del progetto di piano regolatore in questione. (4-02261)

**RISPOSTA.** — Il piano regolatore definitivo del consorzio Sassari-Porto Torres-Alghero è stato esaminato dalla Commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, che ha espresso il proprio parere il 16 marzo 1966, richiedendo, per altro, allo stesso consorzio, ulteriori elementi per integrare e chiarire le soluzioni contenute nel cennato piano. Ciò anche perché il piano non è risultato rispondere alle direttive ed alle prescrizioni che la predetta commissione aveva formulato con il suo voto, al quale il consorzio doveva attenersi per la redazione del piano regolatore definitivo.

Ciò premesso, è da tener presente che il consorzio, a tutt'oggi, non ha ancora presentato a questo comitato la stesura aggiornata ed integrata con gli elementi richiesti, per cui, allo stato, non si è in grado di procedere oltre ai fini dell'approvazione del piano definitivo in questione.

Sembra, infine, opportuno rilevare che gli uffici del Comitato, unitamente alla Cassa per il mezzogiorno, hanno non solo sollecitato più volte l'integrazione e la presentazione del piano da parte del consorzio, ma hanno anche sentito gli enti interessati alle possibili soluzioni inerenti ai vari aspetti dei problemi di assetto territoriale ed infrastrutturale esistenti nell'ambito del nucleo, ed in particolare dell'agglomerato industriale di Porto Torres.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
DI VAGNO.

**URSO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali motivi impediscano ancora la produzione presso la manifattura dei tabacchi di Lecce delle sigarette nazionali, tipo esportazione con filtro, considerato che il complesso dispone di macchine confezionatrici ben adatte o adattabili per la fabbricazione di detto tipo di sigaretta.

Attualmente — invece — la citata manifattura produce solo due tipi di sigarette, cioè nazionali semplici ed esportazioni senza filtro, che di fatto non trovano più il gusto dei fumatori con evidente minaccia di riduzione — soprattutto in futuro — degli stessi indici di

produzione di lavoro e di possibile declassamento dello stabilimento, che per l'importanza dei suoi impianti e delle sue capacità andrebbe invece potenziato ed organizzato per i tipi di sigaretta di recente lancio.

Vi è poi da osservare che al momento la produzione di sigarette con filtro è concentrata esclusivamente in alcune manifatture, dove si è costretti, per far fronte alla richiesta del mercato, a prestazioni di carattere straordinario e a sopportare — in conseguenza — sensibili incidenze sul trasporto e sulla distribuzione del prodotto finito. (4-02690)

**RISPOSTA.** — L'azione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è doverosamente volta a conseguire il migliore risultato con i minimi costi industriali, e ciò risulta possibile solo mediante una scrupolosa distribuzione della produzione tra i vari opifici.

Alla luce di tale indirizzo, che costituisce la direttiva fondamentale del settore produttivo dell'azienda, non è mai risultato conveniente avere stabilimenti di grande capacità produttiva, come quello di Lecce, che provvedano contemporaneamente alla fabbricazione di sigarette con e senza filtro, in quanto dalla concentrazione in specifiche unità della fabbricazione di prodotti aventi le stesse caratteristiche tecnologiche, scaturisce la massima economia conseguibile nei costi di produzione.

Quanto sopra costituisce, ovviamente, direttiva di massima, suscettibile perciò di essere opportunamente corretta a seconda delle esigenze dei vari opifici, connesse alla loro dislocazione territoriale ed alle necessità del consumo che si registrano nelle varie zone del paese.

Infatti, proprio per quest'ultima considerazione, oltre che per la fondata previsione di un graduale aumento del consumo delle sigarette con filtro, l'azienda di Stato ha posto allo studio la possibilità di attrezzare la manifattura di Lecce con alcuni macchinari che consentiranno l'inizio della fabbricazione di sigarette con filtro.

Il provvedimento si inquadra nel piano di adeguamento della potenzialità produttiva dell'importante opificio di Lecce e va collocato nel più vasto contesto di un'azione aziendale intesa a cogliere i fermenti espansionistici del consumo nell'intera area del meridione, per soddisfare con la dovuta tempestività le esigenze di quei consumatori, man mano che esse si presentano sul mercato.

Si ritiene, quindi, di non poter condividere le preoccupazioni espresse circa la riduzione della capacità lavorativa ed il declassamento dell'opificio in questione, anche per il fatto che le marche attualmente fabbricate a Lecce (Nazionali e Nazionali esportazione) rappresentano da sole il 34 per cento di tutte le marche del mercato.

Per quanto concerne, infine, l'ultima parte dell'interrogazione cui si risponde, si precisa che né attualmente né in un passato recente l'amministrazione dei monopoli di Stato è dovuta ricorrere a prestazioni di carattere straordinario per la produzione delle sigarette « Nazionali esportazione con filtro ».

Se prestazioni di lavoro straordinario sono state disposte recentemente, esse hanno riguardato la produzione di altre marche ed hanno avuto lo scopo di fronteggiare la maggiore richiesta di produzione, causata nei mesi estivi dall'afflusso turistico nel nostro paese.

*Il Ministro: REALE.*

URSO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano promuovere — con immediatezza — da parte degli uffici sanitari per impedire l'ingrassaggio artificiale degli animali da macello, specie bovini, a mezzo della inoculazione di droga, così come denunciato in maniera eclatante nella rubrica televisiva *TV-7*.

Da detta inchiesta è risultato che l'imponente manovra speculativa investe quasi tutta la carne bovina in vendita con evidenti prove di danno alla salute pubblica oltre che di vera e propria truffa.

A tal proposito l'interrogante chiede se intanto sia il caso di investire del problema la magistratura sì da porre sotto sequestro il servizio televisivo suddetto e quindi eventualmente poter incriminare quegli allevatori, che con sconcertante disinvoltura hanno pubblicamente dichiarato gravi reati commessi a danno della collettività. (4-03044)

RISPOSTA. — Ancor prima che venisse trasmesso dalla rubrica *TV-7*, il servizio televisivo sull'argomento oggetto della interrogazione, il Ministero della sanità si era, da tempo, vivamente interessato e preoccupato dei riflessi che potevano derivare alla salute pubblica, in conseguenza dell'impiego negli animali di sostanze estrogene o, comunque, di altri prodotti capaci di modificarne il normale metabolismo.

Con legge 3 febbraio 1961, n. 4 — preceduta dalla circolare di questo Ministero del 9 luglio 1960, n. 93 —, veniva, infatti, vietato l'impiego delle sostanze estrogene, per finalità zootecniche e, con successiva circolare, in data 11 aprile 1962, l'amministrazione sanitaria impartiva disposizioni affinché non venissero usate, per gli scopi anzidetti, le sostanze tireostatiche, arsenicali e antimoniali, ritenendo le medesime di scarsa utilità per i fini zootecnici e non essendo stata dimostrata, per altro, l'innocuità per l'uomo, delle carni provenienti da animali trattati.

Questo Ministero ha poi continuato l'azione di vigilanza nel settore in questione e, successivamente, richiamava l'attenzione dei veterinari provinciali al fine di intensificare i controlli ed i prelievi, specialmente sulle carni di vitello.

Al riguardo, sono state emanate precise istruzioni con la circolare del 2 agosto 1967, n. 132, ed, ancor più recentemente, con la circolare telegrafica del 28 agosto 1968, n. 600.11/24471/AG/60225.

Nel 1968, nel quadro dell'azione svolta per la prevenzione e la repressione di illeciti nel settore zootecnico ed, in particolare, per il controllo dell'impiego di sostanze estrogene e tireostatiche, sono state denunciate all'autorità giudiziaria 44 persone.

Sino ad ora risulta essere stato definito un solo procedimento penale, con la condanna del responsabile alla pena di lire 500 mila di multa, gli altri procedimenti sono tuttora pendenti. Sono state, inoltre, sequestrate 7.200 confezioni di sostanze tireostatiche.

L'azione di vigilanza nello specifico settore è stata ulteriormente attivata in tutto il territorio nazionale ed i comandi carabinieri NAS (nuclei antisofisticazioni), in collaborazione con gli uffici dei veterinari provinciali e comunali, stanno svolgendo una vasta ed organica azione di indagini e di prelievi di campioni presso macelli, allevamenti e mangimifici.

Si fa presente, oltre a ciò, che il 23 dicembre 1968 si è insediata l'apposita commissione interministeriale, prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, che è chiamata ad esprimere il previsto parere per l'emanazione dei provvedimenti che stabiliranno quali principi attivi potranno essere consentiti nella alimentazione degli animali e quali, invece, dovranno essere vietati.

Inoltre, si rende noto che, a seguito del recente programma televisivo *TV-7*, il comando NAS di Bologna, con la collaborazione di quel veterinario provinciale, ha esperito sol-



lecite indagini, in seguito alle quali 19 persone, ritenute sospette di illeciti penali nello allevamento e commercio di bovini trattati con le sostanze incriminate, sono state deferre all'autorità giudiziaria, la quale, tra l'altro, ha promosso le opportune perizie, con analisi isto-chimica dei campioni di carne prelevati il 13 dicembre 1968, presso il pubblico macello di Bologna.

Questo Ministero, ancorché convinto che non saranno sufficienti le leggi se non vi sarà anche una consapevole presa di coscienza da parte degli operatori interessati, assicura comunque la volontà di riportare ordine nell'intero settore ed esprime, infine, il fermo intendimento di riorganizzare gli istituti di ricerca e di potenziare e sviluppare, soprattutto in funzione preventiva, gli strumenti di sanità pubblica.

*Il Ministro: RIPAMONTI.*

VAGHI E SANGALLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se debbasi modificare la ristrutturazione del servizio telefonico del distretto di Seregno (Milano) che dal 27 ottobre 1968 sarà diviso in 3 settori e precisamente: settore di Seregno, di Carate, di Cesano Maderno, interessando complessivamente gli utenti di 19 comuni della industriosa terra di Brianza.

Questa ristrutturazione non porterà benefici agli utenti dell'ex distretto di Seregno, perché, anche andando a godere di una modesta diminuzione del canone di abbonamento, dovranno sottostare a nuove tariffe per ogni comunicazione telefonica scambiata fra gli abbonati dei succitati settori.

Gli interroganti considerano che un sollecito intervento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrebbe creare una vera ristrutturazione del servizio telefonico della zona tenendo in giusta considerazione le aspirazioni degli utenti che per la maggior parte sono aziende artigiane, commerciali e piccole o medie industrie, che si sobbarcano perdite di tempo prezioso non essendo ancora avvantaggiate con i servizi di teleselezione goduti da settori confinanti.

Gli stessi interroganti ritengono doveroso sottolineare che questa precaria situazione è già stata oggetto di discussione negli organi amministrativi e politici periferici e sulla

stampa ed auspicano che si potrà valutare la portata del provvedimento solo alla luce della zona interessata che è la più industrializzata della provincia di Milano e dove l'uso del telefono diventa sempre più una necessità di lavoro. (4-02042)

RISPOSTA. — L'assetto telefonico del territorio nazionale è fissato dal piano regolatore telefonico approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 30 dicembre 1957, n. 321, e successive modificazioni.

Nello studio di detto piano si ritenne opportuno, tra l'altro, di istituire il distretto di Seregno e di articolarlo nei tre settori di Seregno, Carate Brianza e Cesano Maderno.

La sistemazione dei vari distretti, data l'ingente mole dei lavori, è stata attuata dalla concessionaria SIP per gradi, per cui solo recentemente il distretto di Seregno, in precedenza articolato su di un'unica rete urbana comprendente ben venti comuni, è stato portato alla configurazione prevista dal menzionato piano regolatore.

L'assetto stabilito per il distretto in parola tende a raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) adeguare la rete telefonica alle condizioni orografiche della zona;
- 2) acquisire nuove utenze anche nei ceti che dispongono di minor reddito.

Infatti, una unica grande rete urbana, estesa a tutta l'area distrettuale, avrebbe comportato notevoli difficoltà tecniche ed eccessivi costi di realizzazione; inoltre gli utenti venendo ad appartenere ad una rete di gruppo tariffario superiore, sarebbero stati gravati da elevati canoni d'abbonamento e da forti spese di primo impianto, mentre quelli non residenti nel centro rete sarebbero stati assoggettati anche ad onerose quote di « giunzione » e di « fuori abitato ».

Ciò avrebbe inevitabilmente soffocato lo sviluppo dell'utenza in generale, avvantaggiando unicamente quella limitata parte di essa (industriali, commercianti, ecc) che fa un uso più esteso del telefono, in genere a fini di interesse economico.

*Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.*